

XXIX.

TORNATA DEL 12 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Annunzio di proposte dei senatori Codronchi e Pellegrini. — Giuramento del senatore Beltrami. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 2 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 26) — Il senatore Pierantoni riprende il suo discorso. — Giuramento del senatore Del Mayno. — Ripigliandosi la discussione, parla il senatore Borgnini. — Giuramento del senatore Ricciuti. — Ripresa della discussione; discorsi del ministro degli affari esteri e dei senatori Scialoja e Visocchi, relatore; repliche dei senatori Borgnini e Pierantoni; dichiarazioni dei ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia — La discussione è chiusa e si approva l'articolo unico del disegno di legge ministeriale, l'articolo aggiuntivo e l'ordine del giorno del senatore Scialoja. — Il ministro dell'istruzione pubblica dichiara che risponderà nella tornata del 15 aprile alle interpellanze già annunziate dei senatori Vidari e Lioy ed a quella del senatore Arcileo, il quale chiede al ministro in qual modo intenda provvedere ai regolamenti universitari. — Svolgimento della interpellanza del senatore Dini al ministro della pubblica istruzione su alcune disposizioni recenti che sarebbero state prese per gli Istituti superiori femminili di magistero, contrariamente ai voti ripetuti dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, e sulla applicazione della legge 28 maggio 1903 sulle tasse per le Università e gli altri Istituti superiori — Parlano i senatori Dini, Cannizzaro, Cerruti ed il ministro dell'istruzione pubblica; non si fanno proposte e l'interpellanza è esaurita. — Il Presidente comunica che il senatore Vidari ha ritirato l'interpellanza ieri annunziata.

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, e di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Annunzio di proposte d'iniziativa dei senatori Codronchi e Pellegrini.

PRESIDENTE. Devo annunziare al Senato che è pervenuta una proposta del senatore Codronchi così concepita: « Ho l'onore di proporre

al Senato la nomina di una Commissione che studi e riferisca intorno alle modificazioni necessarie all'art. 103 del nostro regolamento ».

Siccome non mi pervenne in tempo questa proposta, per metterla all'ordine del giorno d'oggi, così sarà posta all'ordine del giorno di domani, affinché il Senato deliberi su di essa.

In secondo luogo devo annunziare che il senatore Pellegrini ha presentato un progetto di sua iniziativa per modificazioni al nostro regolamento.

A tenore del regolamento stesso, questa proposta sarà trasmessa agli Uffici.

Giuramento del senatore Beltrami.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Luca Beltrami, di cui il Senato in altra seduta ha convalidati i titoli per la nomina a senatore, prego i senatori Bonasi e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Beltrami è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Luca Beltrami del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 26).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di sabato s'iniziò la discussione di questo disegno di legge, e il senatore Pierantoni, dovette, per l'ora tarda, interrompere il suo dire.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni per continuare il suo discorso.

PIERANTONI. Riprendo il discorso, svolgendo i temi, che indicai nella seduta parlamentare del giorno 8. Tralascio molte affermazioni della relazione ministeriale, che mi darebbero argomento ad osservazioni. Essa reca che la seconda Conferenza incominciò a studiare il tema della unità del fallimento, e che scelse per base il sistema adottato dal Congresso giuridico italiano in Torino, nel settembre dell'anno 1880; sistema, ch'era stato preso in considerazione ed emendato dall'Istituto di *Diritto Internazionale* nella riunione di Parigi del marzo 1894.

La Relazione dice, ma io non l'avrei detto, che io ebbi l'onore di presiedere la Commissione incaricata di riferire, emendare e proporre le deliberazioni alla Conferenza in seduta plenaria. I verbali delle Conferenze non furono presentati alle assemblee legislative, e mancano persino nelle nostre biblioteche: essi fanno prova del lungo studio che io dedicai al gravissimo tema,

e del trionfo ottenuto per avere addimostrata la impossibilità della idea di unificare la legislazione del fallimento. Fra tanti e numerosi ostacoli tre sono, fra gli altri, insuperabili: la diversità delle leggi, poichè numerosi Stati non distinguono il fallimento dalla decozione; l'impossibilità di sottrarre gli atti del fallimento alla magistratura inquirente, per vedere se vi fu bancarotta semplice o dolosa; la impossibilità della graduazione delle ipoteche, diverse secondo le diverse leggi degli Stati.

Nell'ultima Conferenza, che dovrà a suo tempo qui venire ad esame, si deliberò di raccomandare agli Stati, che hanno identità di leggi, di fare Convenzioni speciali sulla materia.

Dissi che per terzo punto del mio discorso avrei fatto cenno delle grandi utilità, che l'approvazione delle Convenzioni adduce. Innanzi tutto bisogna considerare che il sistema italiano, sottoposto dal Mancini allo studio dello *Istituto di Diritto Internazionale*, accese in ogni parte civile del mondo (e specialmente nei paesi che coltivarono gli studi del giure romano, le dottrine del Bartolo e le teorie degli Statuti) lo studio del Diritto internazionale civile.

Il defunto Laurent, tanto grande quanto modesto, nell'*Avant-Projet* per la revisione del Codice belga, presentato al ministro di grazia e giustizia in Bruxelles, nell'anno 1879, dichiarò che tale diritto non era insegnato nelle Facoltà di diritto della Francia e del Belgio. Di poi i Governi provvidero alla lacuna.

« Ciò spiega il silenzio che gl'interpreti del Codice napoleonico hanno lungamente conservato sulla teoria degli statuti, come si diceva un tempo, e che è diventata una scienza ».

Aggiunge: « Io ignorava i lavori del Mancini e quelli della scuola anglo-americana. L'*Istituto di diritto internazionale*, creato dal Rollin Jaquemyns, ha richiamata la mia attenzione sopra sì difficile oggetto ».

Ho consultati di recente due volumi pubblicati per il centenario del Codice napoleonico. Il mio amico, professore Weiss, dimostra in una monografia, *Le Code civil et le conflit des lois*, la indigenza delle disposizioni del Codice francese sulla materia, la quale contrasta con la letteratura abbondante, che aveva provocata. Egli cerca scusare il laconismo, con questa frase: *La France était lasse d'être dupe: elle ne voulait plus donner sans recevoir.*

Ma vi ha di peggio ancora, perchè in Francia predominò sempre nelle leggi, nell'opinione del più gran numero degli scrittori e nella giurisprudenza l'interesse francese, come se fosse onesto, giusto, di subordinare il diritto e la giustizia all'interesse.

Il Codice olandese contiene buone disposizioni intorno al rispetto della legge nazionale dello straniero; ma noi italiani fummo i soli a dettare norme per i nostri magistrati, come nel primo discorso addimostrai.

Altrove i Codici recano norme scarse, per modo che, in tanta frequenza di commerci e di comunicazioni tra i popoli, l'italiano, il quale esce dai termini della patria, non è ben sicuro dei suoi diritti, per la persona, per i beni e per gli atti che compie all'estero. Invece gli stranieri qui trovano certezza di diritti. Il Governo, che deve dare la sua protezione al cittadino, doveva affrettare l'adozione di tali Convenzioni per le quali i nostri italiani vedranno quasi promulgata la loro legge all'estero. Però il Governo dev'essere operoso, zelante. Nel giugno dell'anno passato io, il ministro Tugini e il Buzzati fummo testimoni dell'opera compiuta da parecchi Stati, che scambiarono le ratifiche e resero esecutive le Convenzioni, e noi eravamo con fronti umili e basse, perchè non sapevamo dare ragione alcuna alla contumacia del Governo italiano.

La Relazione dice che l'Italia deve compiacersi della Conferenza, *presagio di non lontano miglioramento delle condizioni giuridiche dei nostri connazionali presso la maggior parte degli Stati di Europa*. Ed io vorrei che ai sentimenti e alle parole corrispondessero i fatti, chè, lo ripeto, nell'anima dolente ancora vive il ricordo dell'ora triste da me vissuta nella capitale d'Olanda, nel giorno ora detto.

E su questo obbietto non parlo più oltre.

Passo a trattare il tema, che sabato il senatore Luigi Rossi svolse, prendendo argomento dal discorso che il senatore Gabba pronunziò nella tornata del 6 giugno dell'anno passato, in questa Assemblea, e che per l'obbietto ha richiamato l'esame della Commissione.

Il Senato deve conoscere i precisi motivi, che convinsero, dopo lunghissima discussione, i delegati delle nazioni a deliberare l'art. 7, così concepito: *Le divorce et la séparation de corps*

prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'art. 5, seront reconnus partout sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées, et que dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers.

La Relazione ministeriale a pagina 14 indicò il valore dell'articolo. Ricordò le grandi discrepanze, che divisero gli avvocati, i professori e i magistrati sopra due punti; l'uno, se lo straniero, che pronunziò divorzio all'estero, possa liberamente contrarre matrimonio in Italia; l'altro, se *il divorzio pronunziato all'estero fra due italiani rimasti sempre tali* si debba considerare per noi come non avvenuto. Fra gli stranieri la Relazione include giustamente gli originari italiani che si naturalizzarono all'estero e chiesero poi il divorzio.

Il Laurent ed altri scrittori fecero aspra censura all'art. 12 del sistema italiano, il quale vieta ai nostri magistrati di dare esecuzione così alle leggi, come agli atti e alle sentenze straniere, che possano derogare alle leggi proibitive del Regno, che concernano le persone, i beni e gli atti e le leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume.

Noi volemmo essere uno Stato coloniale. Un matrimonio poligamico, contratto o in una colonia o in Turchia o in Russia, sarà valido secondo le leggi delle famiglie rispettate dai dominatori. Se tali mariti venissero ad acquistare beni in Italia, e in Italia si aprisse la successione, e vi fosse discordia di legittimità tra i figli, oserebbe l'onor. Borgnini dire con la toga del magistrato perchè la legge italiana punisce la poligamia, io nego la ragione sul diritto di proprietà nei figli? E se taluno di essi recasse una sentenza, non la eseguirebbe egli? E di chi saranno i beni?

Il Laurent volle precisare le leggi di ordine pubblico e, nell'art. 26 del progetto di revisione del Codice, disse leggi relative ai diritti della società solamente queste categorie di leggi: quelle che dipendono dal diritto pubblico e dal diritto penale, le leggi che concernono i buoni costumi, le leggi che aboliscono i privilegi politici in materia di successione, le leggi che regolano le prescrizioni. Tutti riconobbero per ambigua l'espressione *ordine pubblico*.

Il Mancini più volte ebbe a dichiarare che le leggi nazionali degli stranieri debbono essere respinte sol quando ledano la esistenza e la conservazione dello Stato.

I delegati stranieri, pienamente esperti delle discrepanze dottrinali e di quelle della magistratura, vollero, come pietra fondamentale delle Convenzioni, lo studio di restringere il più che fosse possibile la libertà di giudizio dei magistrati, traendo avvertimento dalla lunga e non riuscita fatica dell'*Istituto di diritto internazionale* a definire le leggi proibitive e l'ordine pubblico, tanto che ancora una volta l'obbietto fu discusso ad Edimburgo. Vollero del pari che in un accordo internazionale di puro diritto civile non si recasse offesa alle leggi di naturalizzazione, le quali sono di puro diritto pubblico interno.

Talchè la Convenzione, rispettosa di tanti principî diversi che si osservano nei Codici, quanto all'ordinamento della famiglia, tolse nell'art. 1 il diritto di chiedere il divorzio a sposi, che non abbiano tale potestà per la legge nazionale, la legge del luogo ove vorrebbero il divorzio. Così in Italia nessuna coppia di uccelli stranieri può chiedere la rottura del loro nido; più rigoroso ancora, l'articolo pone per condizione che la domanda sia ricevibile nei paesi nei quali vi è il divorzio, sol quando la cagione di divorziare sia uno dei motivi non consentiti dalla legge del luogo. Dovrò io ricordare a voi quante divergenze esistono per i casi di divorzio?

Nell'Aja, tutti gli Stati che erano adunati, eccetto il Portogallo, la Spagna e l'Italia (perchè il Belgio nel suo Codice ha l'istituto del divorzio e la separazione di corpo) tutti avevano nelle loro legislazioni il divorzio. Taccio della Russia, che ne' suoi immensi dominî, comunione forzata di razze e di religioni, escluse il matrimonio civile, ma riconobbe il divorzio secondo le leggi confessionali o religiose, persino per i sudditi viventi nella poligamia.

Or, come esempio delle divergenze anzidette, dirò che alcuni Codici negano il divorzio per mutuo consenso. Il Codice civile belga all'articolo 298 nega che nel caso di divorzio, ammesso dalla giustizia per causa di adulterio, lo sposo colpevole possa maritarsi col complice. Parecchi vedono in questo divieto un provvedimento di alta moralità, assegnato ad impedire

che si cerchi nell'assaggio del frutto proibito un argomento per sciogliere un matrimonio e contrarne un altro.

Questo divieto non si trova nella legislazione francese. La Camera dei deputati votò l'abrogazione dell'art. 298 che conteneva la proibizione, perchè aveva l'effetto di perpetuare nei colpevoli lo scandalo impedendo di regolare la loro condizione nell'avvenire.

Nella Conferenza dell'Aja, se non si fosse sanzionata la limitazione ora indicata, cioè che vi deve essere corrispondenza piena tra la legge delle parti e quella del luogo, sarebbe stato lecito ai magistrati di applicare le sanzioni ordinarie della legge del paese, in cui fu celebrato il matrimonio.

Quante difficoltà non ebbe a sormontare la Conferenza? Essa volle precisare i casi tassativi di impedimenti per alte ragioni, che i giuristi possono valutare. In Austria può essere pronunziato il divorzio tra sposi non cattolici; in principio è riconosciuto il divorzio pronunziato all'estero tra persone quali che esse sieno; non è vietato al divorziato di sposare una moglie cattolica. In Austria il matrimonio è assolutamente vietato ad un ecclesiastico vincolato dagli ordini superiori, o a persona obbligata al celibato da un voto solenne, sia tra cristiani sia tra non cristiani. Dovevamo riconoscere tali impedimenti anche per gli stranieri? Consentire a tali impedimenti significava privare gli stranieri del beneficio della legge nazionale.

Per esempio, due francesi, l'uno israelita e l'altro cristiano, sarebbero impediti dal maritarsi in Austria, se quivi si fossero stabiliti da lungo tempo e non potessero comodamente tornare, o andare in Francia per maritarsi.

La Conferenza sentì la necessità di non ferire il sentimento religioso e di rispettare l'autonomia legislativa di ciascuno Stato e riescì a vincere la difficoltà. Si riconobbe il diritto allo Stato, in cui esistono i detti impedimenti, o a ragione di un matrimonio annullato, ovvero per ostacolo religioso, di respingere la domanda di celebrazione contraria ai detti impedimenti. Pertanto si riconobbe agli stranieri reclamanti la loro legge nazionale, che non rechi tali proibizioni, di cercare un agente consolare o diplomatico della loro patria, quand'anche il paese che tali ufficiali pubblici rappresentano, non ammettesse i matrimoni diplomatici e consolari.

Il Rénaut, in una memoria presentata all'Accademia delle Scienze morali e politiche di Francia, ben disse che tale soluzione, la quale nella misura del possibile soddisfa le esigenze delle rispettive sovranità, avrebbe meritato dai giureconsulti romani, nostri maestri, la qualificazione di una soluzione *elegante*. L'amico Scialoja, cultore del diritto romano, può andare lieto delle parole dell'amico straniero. (*ilarità*).

Lo Stato, che deve proteggere gli interessi dei suoi connazionali, loro procura con questa sanzione il modo di maritarsi là ove risiedono, sottraendo lo Stato della residenza dal cooperare a un atto che ripugna alle sue convinzioni legislative.

Colà dove lo Stato Civile è stato secolarizzato, ed ove perciò non si deve l'Ufficiale celebrante occuparsi delle credenze religiose, vi sarà diritto a cercare il potere locale per la celebrazione del matrimonio. Così, se un cristiano e un non cristiano, se uno vincolato dalla cocolla o dall'abito talare, che avrà gettato alle ortiche, non si potranno maritare nei loro paesi di origine, si mariteranno in Francia, in Belgio, in Germania, in Inghilterra, in Italia, ovvero dove si trovano, ma per azione dei diplomatici e dei consoli. Questi matrimoni non saranno riconosciuti nei paesi, dei quali i contraenti sono originari, ma saranno riconosciuti altrove, mancando la ragione per la quale sarebbero dichiarati nulli negli Stati di origine.

In sostanza questo è per tutti i paesi il riconoscimento di un sistema, che l'Inghilterra nell'ora maggiore della sua espansione coloniale introdusse. Gli inglesi, recandosi fuori del Regno Unito, spesso contraevano amore per donne cattoliche. La reazione del Concilio di Trento aveva ovunque rimosso il matrimonio civile. Il Governo e la legge inglese permisero la celebrazione dei matrimoni nelle cappelle delle Ambasciate, purchè si fosse fatto avvertimento che tali matrimoni sarebbero validi in tutte le terre, in cui impera Albione, ma che non se ne poteva imporre il riconoscimento nei paesi dominati dal giure canonico.

Ed ora con tali premesse riduco il discorso al giudizio di esecutorietà delle sentenze di divorzio.

La Relazione e il senatore Gabba non pongono in dubbio, nè sarebbe lecito dubitarne, che due stranieri i quali divorziarono all'estero

possono concludere un novello matrimonio in Italia, perchè il divorziato, sciolto dal primo nodo, è persona che reca il suo stato libero in Italia. Questo diritto del divorziato è testualmente scritto nel capo V del nostro Codice: *Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno*. Per l'articolo 102: « la capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene ». E per l'articolo 103: « lo straniero che voglia contrarre matrimonio deve presentare all'ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese cui appartiene, dalla quale dichiarazione consti che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio ».

Sin da ora fo avvertenza al ministro di grazia e giustizia, che con dolore non vedo presente in quest'aula, di far capire ai sindaci che lo *stato libero* può essere giustificato anche con la presentazione di certificati di agenti diplomatici o consolari, giusta la sanzione dell'articolo 41 della Convenzione. Bisogna, a questo proposito, studiare il valore della espressione: *ovvero per altro modo di prova*. Narrerò, a proposito, un caso straordinario. Un giovane messicano, addetto alla Legazione della sua patria in Roma, molti anni or sono, doveva sposare una signorina americana del Wisconsin, e perciò gli sposi dovevano presentare lo *stato libero*. Nel paese della sposa non vi era il matrimonio civile. Il curato rispose che la madre lasciò la parrocchia, quando la piccina aveva sei anni, e che perciò nulla poteva dire. Io ricorsi allo espediente di un atto notorio, ma in Roma non vi era il numero sufficiente di testimoni messicani, i quali dovevano anche aver conosciuta la sposa, perchè essa aveva passato alcun tempo nel Messico. Vi era la vedova del Miramon, spento con Massimiliano d'Austria. Quella volta compresi l'importanza della nostra legge, che permette alle donne di far da testimoni, benchè le donne nei matrimoni è meglio che sieno protagoniste (*si ride*). Gli sposi furono e sono felici tuttora. Per essi non si avverò il triste proverbio il quale dice, per molti: il matrimonio deriva dall'amore come dal vino l'aceto.

Conseguenza ottima, irrecusabile, delle regole sanzionate nella Convenzione, che sanzionò la *concordia degli amori legali* nella società in-

ternazionale, è questa che la nostra magistratura non potrà più disconoscere gli effetti delle sentenze di divorzio.

La Relazione ministeriale si è fermata all'art. 3 ed ha creduto di indovinare il pensiero dei delegati, affermando che nel proporla dovettero avere di mira un qualche caso speciale. Essa suppone che i delegati avessero presenti le sentenze italiane, per le quali i nostri magistrati ritengono di poter pronunciare il divorzio fra stranieri. Nella Relazione è fatta, a pag. 12, una grossa confusione tra la pronunzia del divorzio e la esecutorietà delle sentenze straniere di divorzio. L'art. 3 ha tutt'altro significato che quello di fare competenti i magistrati italiani a divorziare stranieri, tali già dichiarati nell'obbligo che hanno di applicare la Convenzione. Mentre nei due art. 2 e 3 condizionò l'accoglimento della domanda di divorzio alla legge nazionale ed a quella del luogo, per una delle cause che non sia differente dalla legge del luogo stesso, aggiunse, nell'art. 3, che si potrà osservare la legge nazionale in tutti i suoi motivi, se la legge del luogo riconosce ampiamente i casi di divorzio, in due modi: o prescrivendolo o permettendolo.

Io avrei mancato al mio dovere, alla lealtà mia, se pur essendo fautore del divorzio, avessi dato il consenso a stabilire la competenza di pronunciare divorzi; competenza che soltanto sarebbe stato possibile quando la legge del divorzio fosse ammessa in Italia.

Notino il ministro di grazia e giustizia, i senatori e il ministro degli affari esteri che l'autore della relazione a pag. 11 nel riprodurre l'art. 3 vi aggiunse, contro il testo, le parole: *separazione personale*.

Invece gli autori della Convenzione non vollero competenti i magistrati italiani per pronunciare i divorzi, solamente per le separazioni personali, dovendo rispettare i casi voluti dalla legge degli stranieri. Ma lo ripeto: l'articolo 12 dell'ordine pubblico è stato temperato dall'articolo 1 della Convenzione. Questo e non altro è il senso della legge. Non bisogna introdurre confusioni. Perché queste sono possibili? Negli altri Stati i Governi commisero alle Commissioni permanenti, delle quali i delegati sono i più autorevoli membri, di preparare le relazioni per le assemblee legislative. L'onorevole Morin, al mio ritorno dall'Aja, mi disse

che voleva che io avessi riveduta la Relazione; tale invito io non ebbi dal suo successore.

Restituito il significato ai testi della Convenzione in materia di divorzio e di separazione di corpo, prendo nota che il collega Gabba sollevò una questione che non riguarda la esecutorietà delle sentenze, cioè se due persone italiane che si trasferirono in estero paese, e colà si naturalizzarono, e poi legalmente divorziarono, senza che *nel loro contegno si riscontrino frode alla legge italiana*, debbono essere riconosciute persone libere in Italia, ed anche capaci di rimaritarsi in Italia, ed afferma non esservi dubbio che si possano rimaritare. Io davvero capisco che uno, il quale divorziò all'estero, dopo di aver presa la cittadinanza straniera, possa farsi persino un viaggio di nozze in Italia e recare la novella sposa nella terra degli avi. In Italia si tollerano tante illegali unioni, sono tanto bene accolte le donne infedeli, che si separarono dai loro mariti, che il reduce troverà amici, convivii, ed anzi, se sarà ricco, aprirà le sue sale a geniali ritrovi.

Ma perchè deve venire a celebrare un secondo o terzo matrimonio in Italia? Il secondo matrimonio o può essere celebrato con un'italiana ovvero con una straniera. La nuova legge, a chi più non è italiano, onde più non deve obbedire all'articolo che dice che il matrimonio si scioglie soltanto con la morte, apre le dimore delle Ambasciate e dei consoli, dà larga protezione alla legalizzazione del suo amore, per cui tradì la prima sposa. Ma l'onorevole collega suppose la espatriazione (voleva forse dire la cittadinanza straniera) acquistata a *bella posta*, per conseguire il divorzio impossibile in Italia. È strana la frase a *bella posta*, perchè dopo l'acquisto della cittadinanza, che pone il nostro antico cittadino sotto l'impero della legge nuova, che permette il divorzio, egli deve trovare le prove, citare in giudizio ed ottenere la sentenza definitiva del magistrato. Il Gabba citò la sentenza della Cassazione di Torino del 4 novembre 1900, che annullò la esecuzione data a sentenze di divorzio. Quelle sentenze riguardano la esecutorietà di sentenze straniere. Però noto che, dopo quella sentenza, altri giudicati furono pronunziati in senso contrario, sempre in tema di esecutorietà. Il Gabba vuole che i divorzi fatti in *fraudem legis* siano distinti da quelli fatti « con

buon contegno ». Ma il nostro valoroso collega non disse in che cosa faccia consistere la *frode della legge*.

Egli crede, e fa supporre che tutta la distinzione derivi dalle parole *a bella posta*, e invocò la libertà d'interpretazione della Convenzione da parte dei magistrati, temendo che: « se si riconoscono validi i divorzi di nazionali *espatriati* (dire doveva che diventarono stranieri), il divorzio diventerà legalmente possibile in Italia per tutti quei coniugi malcontenti, che hanno poche migliaia di lire da spendere per recarsi in Stato estero e acquistarsi un finto domicilio, (qui confonde il domicilio con la cittadinanza), ed aggiunge: da lasciarlo subito dopo ottenuta la nuova cittadinanza e il divorzio, per ritornare in Italia e magari acquistare la cittadinanza italiana, *ridendosi della legge italiana* e di coloro, che non hanno i mezzi di fare altrettanto ».

È certo che per aversi una cittadinanza di elezione bisogna avere un domicilio, ma la cittadinanza di elezione ha l'effetto immediato di sottrarre il cittadino alla legge di origine. Il Codice civile all'art. 11 sanzionò che l'italiano possa rinunciare alla cittadinanza, con dichiarazione fatta davanti all'ufficiale dello Stato civile del proprio domicilio, e col trasferire in paese estero la sua residenza. Questa perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Come si può dire che chi ha rinunciato alla cittadinanza si *rida* delle leggi straniere, s'egli più alla legislazione italiana non è subordinato? E perchè non dovrebbe cercare un'altra patria di adozione? Egli non si riderà di quelli, che non possono divorziare. Per costoro vi è già il *Pro Deo*, ossia il patrocinio gratuito. Del rimanente noi non dobbiamo preoccuparci di colui che legalmente prese cittadinanza straniera e di quanto compia legalmente sulla terra ospitale.

Si può parlare di un negozio contratto in *fraudem legis* quando una delle parti è tuttora obbligata all'osservanza della legge per vincolo di cittadinanza. L'italiano non ha il diritto di divorziare, e all'estero deve osservare l'età, ecc., ossia tutte le condizioni necessarie.

L'art. 11 del nostro Codice dice: « La cittadinanza si perde da colui, che vi rinunzia davanti

l'ufficiale dello Stato civile del proprio domicilio e trasferisce in paese estero la sua residenza ».

Divorzio in *fraudem legis* non può intendersi. Strana è poi la pretesa del collega Gabba, per la quale, se i divorziati si contentano di restare all'estero, non vi è frode, se tornano in Italia, e uno o entrambi chiedono di riprendere la prima cittadinanza, debbono esser detti fraudolenti. Il Governo può negare la restituzione della cittadinanza, ma non offenderli. E di nuovo si confonde la possibilità che alcuno domandi che sia riconosciuta esecutiva la sentenza di divorzio con la domanda di riprendere la prima cittadinanza. Se egli potesse rimaritarsi in Italia, perchè fatto straniero, invocherebbe l'articolo 105, *a fortiori* deve riconoscersi la sentenza di divorzio. Potrei fare parecchi casi. Se vengono dopo lunghi anni, la frode rimase latente? Se non avevano figli e il nuovo matrimonio ne diede, non si darà loro ragione? Se uno suocero dovesse ripetere una dote, allora si darà ragione? Ma via!

Numerosi scrittori respinsero l'errata regola. Holtzendorft e Harnmond dissero assurda la dottrina della frode. « A me parrebbe assurdo parlare di un diritto dello Stato, e che il proprio cittadino, neppure cambiando patria, potesse cessare di essere soggetto ai principî di diritto pubblico, rispetto ai quali si verrebbe a creare una specie di *allégeance* che la ragione condanna: mentre mi sembrerebbe un non senso l'ammettere l'esistenza di una violazione dei principî stessi da chi non è più tenuto ad osservarli. In conseguenza ritengo non solo che nessun principio vieti, ma che sia pienamente conforme ai dettati del diritto internazionale il fatto di due coniugi appartenenti ad uno Stato, dove il divorzio non è ammesso, che si naturalizzino in un paese straniero ed ivi si valgano della legge di divorzio, anche se questi due atti sieno fra loro coordinati come mezzo al fine. Per questo ho detto si fa certo che la semplice intenzione fraudolenta non serve ad integrare il concetto di frode alla legge, quando manchi l'elemento obbiettivo del reale contrasto fra un atto e lo spirito di una disposizione legislativa. L'ammettere questo contrasto nel nostro caso sarebbe un non senso ».

Ed ora espongo rapidamente i miei voti.

Riprenda in esame il Governo la questione della esecuzione dei giudicati stranieri, e pro-

ponga la riforma al Governo olandese. Vedrà quale passo ha fatto la riforma tanto contrastata.

Faccia studiare la necessità di regolare la prova delle leggi straniere. Un mio disegno fu adottato dall'Istituto, or sono molti anni, in Bruxelles.

Raccomando al ministro di grazia e giustizia, di rivedere i programmi degli esami universitari, e di fare oggetto della idoneità dei magistrati la conoscenza di questa parte nuova, vitale del diritto internazionale.

Ottengano i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri che il ministro della pubblica istruzione renda biennale il corso di diritto internazionale.

Non pare vero!

Il diritto civile dev'essere studiato in tre anni, il diritto internazionale, amplissimo nelle sue parti, difficilissimo per la storia e la geografia per la terra e il mare che comprende, è nell'insegnamento ridotto a un breve corso di lezioni.

Io non negherò il mio voto all'ordine del giorno dello Scialoja, che manifesta termini e che andrà a fare compagnia a tanti e tanti *ordini del giorno* che il Senato si diletta a votare. Però il mio collega ed il Senato debbono sapere che presso il Ministero della marina dal mese di agosto dell'anno passato vi è una Commissione Reale che studia tutte le riforme possibili nel diritto marittimo.

Se tali lavori non saranno compiuti, quale programma il Governo potrà consigliare al Governo olandese?

Inoltre rimangono a compiersi tante altre parti della codificazione, la proprietà, le obbligazioni ecc., ed è bene che si conosca il nuovo indirizzo che il valoroso Asser, il quale è con me il superstite ben amato della sua patria e l'ispiratore del proprio Governo, intende dare ai lavori della Conferenza.

L'amico Asser, a cui mando da questa tribuna un affettuoso saluto, nel settembre del 1902 nella sessione dell'Istituto di diritto internazionale a Bruxelles, fece una comunicazione sulle tre Convenzioni e disse: « Siete voi che seminaste e noi abbiamo raccolto i frutti quando erano maturi ». Permettetemi di trattenermi intanto sul modo onde il raccolto fu fatto, e se non

sia desiderabile di modificare un poco il metodo seguito sino al presente. Senza dilungarsi l'Asser annunciò che si dovrebbe dare alla Conferenza un carattere permanente. Mediante una convenzione la Conferenza si dovrebbe adunare per esempio ogni due anni in un'epoca determinata. I delegati sarebbero scelti per più anni tra le Commissioni permanenti.

Così l'Olanda, sede della Corte permanente di arbitrato, a cui per la munificenza di un americano sarà edificato un palazzo, diventerebbe la sede di un corpo permanente di delegati di tutte le genti di Europa, per proporre emendazioni ed aumenti del diritto civile internazionale. E merita quella nazione tutta la fiducia per i suoi precedenti, e per i sacrifici fatti a condurre innanzi tanto lavoro. Ricordo che da lunghi anni esiste un accordo internazionale per i congressi penitenziari internazionali. Da tale convenzione permanente uscirebbe presto il *Codice dei Codici*, che io proposi allo Istituto di diritto internazionale; uscirebbe autorevole il materiale per gli studi del diritto internazionale, e si avrebbero le fonti per la prova delle leggi straniere, che non possono essere un *quid facti*. In ogni caso tale oggetto della prova delle leggi straniere fu studiato sopra un mio progetto adottato a Bruxelles, e potrà essere sanzionato benanche in una legge interna.

Io ho voluto in due sedute svolgere ampiamente il tema nella parte storica, nel merito per il presente, augurando l'avvenire.

Io per trentatré anni, senza alcuno aiuto, ho seguito, pellegrino di amore, di terra in terra i maggiori giuristi del mondo, portando nei loro convegni la sapienza della nostra Italia, antica maestra delle genti, forse con forza di volontà maggiore dell'ingegno. Mi valsero il forte studio, l'immenso amore. Innanzi negli anni, io non sarò il continuatore di altre riforme. Ma se un giorno sarà piena la comunanza fra tutti i popoli civili, comunanza sognata in questa terra il cui nome ROMA significa AMOR, voglio sperare che i giovani, che prenderanno il mio posto, avranno un pensiero di affetto per l'operaio della prima ora! (*Approvazioni vivissime*).

Giuramento del senatore Del Mayno.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Luchino Del Mayno, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Ricotti e Mirri ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Del Mayno viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor Luchino Del Mayno del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 26.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Signori senatori! Giorni sono, quando si intraprese la discussione di questo progetto di legge, il mio amico, senatore Scialoja, esprimeva alcuni suoi desiderii. Il primo desiderio era quello, che quando si presentano al Parlamento dei trattati stipulati dal Governo del Re, questi trattati potessero essere presentati non nella sola lingua diplomatica, che è la francese, ma altresì nella lingua nazionale. E bene osservava il senatore Scialoja che una legge redatta in lingua nostra, più facilmente si può interpretare nel suo vero spirito, e nella sua lettera, e meglio la si può intendere dai più, ed applicare occorrendo dai magistrati. Egli esprimeva poi anche l'avviso che fosse nella stessa dignità del Governo, quando vi è un trattato stipulato con altre nazioni, salvo l'uso della lingua francese, come lingua diplomatica, che l'Italia, che è nazione anch'essa, non rinunziasse a quel sentimento di decoro proprio che consiste nel vedere che il Parlamento, il quale approva la legge, l'approvi nella lingua propria. Il senatore Scialoja esprimeva pure un altro desiderio, ed è che questi trattati si moltiplicassero anche per altre materie, come sarebbero le disposizioni riguardanti il commercio marittimo, perchè in quest'epoca in cui i rapporti commerciali si estendono tanto fra i vari popoli, fosse bene per tutti che si venisse a convenzioni speciali le quali age-

volassero i rapporti medesimi; ed io faccio plauso per conto mio a questo desiderio dell'onor. senatore Scialoja e ben vorrei che il Governo volesse prendere questo desiderio nella dovuta considerazione. Io però ho chiesto la parola per esprimere un desiderio d'ordine diverso. Certamente non discorrerò di questi tre trattati in quella forma ampia con cui ne ha discorso il senatore Pierantoni, con quella maestria e con quella dottrina che gli è propria; io mi limiterò a sottoporre all'esame del Senato poche osservazioni e poche considerazioni mie, le quali riguardano più specialmente il trattato n. 2, cioè la *Convention pour régler les conflits des lois et des juridiction en matière de divorce et de séparation de corps*.

In questa Convenzione vi sono disposizioni le quali, a mio modo di vedere, modificano sostanzialmente certe leggi nostre e certe disposizioni del Codice civile in fatto di matrimonio.

Ora, dato che questo fosse vero, parmi che questa Convenzione avrebbe un'importanza massima per gli effetti che potrebbe produrre. I senatori m'insegnano che nel nostro regime matrimoniale noi abbiamo una disposizione scritta dal Codice civile la quale dice che il matrimonio in Italia non si può sciogliere se non con la morte di uno dei coniugi. I senatori sanno meglio di me che nella maggior parte dei Paesi i quali hanno concorso nella formazione di questi trattati il matrimonio si scioglie in altro modo, cioè si scioglie col divorzio.

Io ammetto che nella formazione di questo trattato numero 2 si sono inserite delle disposizioni, che fecero largo omaggio alle disposizioni del nostro Codice civile, le quali riguardano il matrimonio. Così è degli articoli 1, 2 e 3. Con queste disposizioni si è affermato il principio che non si possa formare domanda di divorzio, se questa domanda di divorzio non è permessa dalla legge nazionale e se contemporaneamente questa domanda di divorzio non è ammessa nel Paese dove si fa la stessa domanda. Con quest'articolo 1° e con i successivi articoli 2° e 3°, questo principio lo si è affermato, e parrebbe che con queste disposizioni di legge si siano volute tutelare le disposizioni del Codice civile, le quali vogliono che il matrimonio in Italia non si possa sciogliere se non con la morte di uno dei coniugi. Ma dopo l'arti-

colo 1°, dopo l'art. 2° e dopo l'art. 3° viene fatalmente un articolo 4. Quest'articolo 4, a mio avviso, distrugge o, quanto meno, rende inutili le disposizioni dell'articolo 1° e dell'art. 2° e 3°. Che cosa dice quest'articolo? L'articolo dice così: che la legge nazionale non si può invocare per attribuire il carattere di una causa di divorzio o di separazione personale ad un fatto il quale sia stato commesso da coniugi i quali appartenessero ad un'altra nazionalità. Se il Senato me lo permette io spiegherò come, ad avviso mio, quest'articolo 4 renda perfettamente inutili e paralizzanti le disposizioni dell'articolo primo, dell'articolo secondo e dell'articolo terzo.

Non so se i signori senatori ricordano quale è il mezzo e quale è lo stratagemma a cui negli anni prossimi passati si ricorreva dai coniugi che avevano contratto matrimonio in Italia per poter, diciamo pure la parola, per poter frodare la legge. L'articolo 148 del Codice civile, stabilendo per massima assoluta che il matrimonio celebrato in Italia non si può sciogliere se non con la morte di uno dei coniugi, escludeva necessariamente che dai tribunali italiani si potessero mai, in qualunque occasione, accogliere o ricevere domande di divorzio, perchè il divorzio in Italia non è riconosciuto e non è ammesso. Ora, siccome vi era questo ostacolo insormontabile, gli sposi i quali volevano divorziare trovarono un modo di riuscire nell'intento. I coniugi rinunziavano alla nazionalità italiana; rinunziato alla nazionalità italiana, si recavano ad abitare in un paese dove il divorzio fosse riconosciuto ed ammesso; ottenuta la nazionalità in quel paese, si presentavano all'autorità locale e ad essa facevano domanda di divorzio, e la domanda di divorzio di un matrimonio contratto in Italia era accolta, ed allora i coniugi rimanevano liberi. Rimasti liberi, tornavano a chiedere la nazionalità italiana, e ottenuta la nazionalità italiana, dopo che erano stati divorziati quando avevano acquistata e possedevano nazionalità diversa, facevano comodamente le cose loro, e contraevano quel matrimonio che le leggi italiane non avrebbero mai permesso.

Ora, data la verità e l'esattezza di questi fatti, io, per conto mio, mi sono preoccupato molto di queste disposizioni di cui all'articolo 4, siccome quelle che avrebbero per effetto di togliere ogni mezzo efficace ed opporre un argine ai

tentativi combinati per violare la disposizione dell'articolo 148 del Codice civile, che dichiara indissolubile il matrimonio celebrato in Italia. Ed infatti, siccome l'articolo 4 dice che la legge nazionale non può essere invocata per attribuire un carattere di domanda di divorzio ad un fatto commesso dai coniugi quando avevano un'altra nazionalità, ne viene che, comparando questi coniugi in Italia per contrarre un altro matrimonio, per virtù di quel divorzio di cui hanno ottenuta la dichiarazione in un paese estero, dove il divorzio è ammesso, le autorità italiane si troverebbero disarmate e dovrebbero, accettando il fatto compiuto mentre appartenevano ad un'altra nazionalità, sebbene in frode della legge italiana, dare corso senz'altro alle loro domande, come se per essi le leggi che regolano il matrimonio in Italia non fossero scritte.

La disposizione contenuta nell'articolo 4 della Convenzione è grave ad avviso mio nel senso che essa pare quasi un invito ed un incentivo ad usare dell'indicato stratagemma del temporaneo mutamento di nazionalità, che porge facile la via ad ottenere disciolto col divorzio il matrimonio che, contratto in Italia, per le leggi italiane, sarebbe indissolubile.

Nè esponendo al Senato queste mie considerazioni, ho nell'animo anche un lontano intendimento di combattere l'approvazione che ci è proposta dalle tre convenzioni concordate all'Aja.

Ben ricordo che i trattati internazionali stipulati dal Governo del Re, vanno apprezzati con viste larghe e con speciali criteri di convenienza politica.

Mi limito a notare che mi pare una cosa pericolosa, che avendo noi un regime matrimoniale secondo cui il divorzio non è ammesso, si addivenga tuttavia a stipulazioni internazionali di natura tale da far supporre che il divorzio stesso sia un istituto quasi riconosciuto dalle nostre leggi e da esse ammesso.

Se avverrà che il Governo creda venuto il momento di poter dichiarare che il matrimonio contratto in Italia e secondo le leggi italiane, può essere disciolto anche col mezzo del divorzio e i poteri legislativi dello Stato daranno la loro approvazione ad una legge relativa, qualunque possa essere l'opinione nostra personale, noi ci inchineremo tutti alla volontà nazionale legittimamente espressa.

Sino a che però una simile legge nè si è creduto opportuno di presentarla, nè esiste, può dolere che per virtù di disposizioni combinate con criteri affatto diversi da quelli che potrebbero tenersi a calcolo nell'ammettere o non ammettere modificazioni in una materia di tanta importanza quale è quella che riguarda i rapporti fra i coniugi e la costituzione della famiglia, il regime matrimoniale attualmente vigente possa essere nelle conseguenze sue profondamente mutato. Quindi mi parrebbe che il Senato, dando la sua approvazione, se crederà di darla, a questo trattato, la volesse accompagnare con qualche dichiarazione, la quale indicasse chiaramente, esplicitamente e i magistrati chiamati per avventura a giudicare sapessero bene se durano tuttavia in Italia le disposizioni scritte nel Codice civile, le quali regolano la materia matrimoniale, o se al contrario queste disposizioni debbono intendersi come non aventi più l'intera loro efficacia primitiva in virtù della convenzione, che oggi è presentata all'approvazione del Senato.

Vero è che nella relazione, che precede questo progetto di legge del nostro collega senatore Visocchi, leggesi che in altra seduta dal ministro degli affari esteri fu fatta una dichiarazione, secondo la quale qualunque fossero le disposizioni concordate la magistratura era sempre libera di giudicare come meglio credeva. È una dichiarazione che ha un valore; ma di fronte ad un voto del Senato il quale approvasse le convenzioni, che non si possono modificare, e bisogna accettarle tali e quali, o respingerle, pare che la dichiarazione semplice del ministro degli affari esteri non possa avere tutta quella efficacia agli effetti giuridici che si avrebbe diritto di desiderare.

In questo stato di cose lascio all'alto senno del Senato di apprezzare se non sarebbe opportuno di affermare che una legge di ordine interno non si può intendere mutata che in forza di altra legge speciale discussa e votata dal Parlamento nelle forme consuete ed ordinarie: donde il magistrato potrebbe e dovrebbe trarne utile e buona norma, nella interpretazione e nella applicazione, occorrendo, delle disposizioni legislative che nel nostro paese costituiscono il regime matrimoniale.

Giuramento del senatore Ricciuti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nicola Ricciuti, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cardona e De Marinis ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Ricciuti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Nicola Ricciuti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 26.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli esteri*. Credo opportuno di intervenire in questa discussione, prima che volga al suo termine, per impedire che si aggiri intorno ad una interpretazione di un articolo delle Convenzioni che, a mio avviso, malgrado il grande rispetto che io ho per la dottrina e la competenza del senatore Borgnini, non credo esatta.

Il senatore Borgnini ha detto molto giustamente che non potrebbe ammettersi in nessuna guisa, che, in occasione dell'approvazione di una Convenzione internazionale, si variesse, per incidente, alla chetichella, la nostra legislazione interna, e si stabilisse oggi il principio del divorzio sul quale il Parlamento non è ancora stato chiamato a deliberare. Io sono pienamente del suo avviso, nè per parte mia mi sentirei disposto a sostenere le attuali Convenzioni, quando fosse ammissibile l'interpretazione del senatore Borgnini, poichè io stesso personalmente sono contrario all'istituto del divorzio.

Ma pare a me che l'articolo 4, invece di essere un articolo che agevola il divorzio, è un articolo che contiene delle disposizioni restrittive del divorzio stesso. Infatti esso è concepito così: « La legge nazionale indicata dagli articoli precedenti non può essere invocata, per dare

ad un fatto, accaduto quando gli sposi od uno di essi erano di un'altra nazionalità, il carattere di una causa di divorzio o di separazione di corpo». E la relazione che precede il disegno di legge a mio avviso, in poche parole, spiega lucidamente il significato e la portata di questo articolo. Essa infatti dice: « Tra due coniugi avvengono incidenti e fatti che, secondo la loro legge nazionale, non costituiscono motivo di divorzio o separazione personale, ma che lo costituirebbero in un altro Stato. Se i detti coniugi posteriormente ai fatti avvenuti acquistano la cittadinanza di quest'ultimo, potranno invocarne le leggi per ottenere la separazione o il divorzio? L'art. 4 risponde che la legge posteriore non può essere invocata ». Talchè, se dei coniugi, avendo uno di essi commesso un atto che, per la legislazione dello stato cui appartengono, non è causa di divorzio, fossere tentati di acquistare la cittadinanza di un altro Stato, in cui questo fatto è considerato causa di divorzio, per ottenere il divorzio stesso, non potranno farlo, perchè l'art. 4 lo impedisce. Questo articolo adunque non facilita ma restringe la facoltà di divorzio.

Eliminata la questione speciale dell'articolo 4, ritornano le altre questioni generali, già dibattute in quest'Aula, e che dettero a me modo di fare dichiarazioni in proposito. Abbiamo avuto due correnti di opinioni, una manifestata dai senatori Rossi e Pierantoni, i quali dicevano che la magistratura italiana, quando si tratterà di sentenze di divorzio pronunziate fuori dello Stato, non dovrà considerar mai il caso della possibile frode di cittadini italiani andati altrove ad acquistare altra cittadinanza, unicamente per ottenere quel divorzio che in Italia non è consentito; al contrario il senatore Borgnini, come già altra volta il senatore Gabba, vuole una cosa assolutamente contraria, e cioè che mai la magistratura debba dare la esecutorietà a queste sentenze di divorzio a favore di italiani che hanno cambiato cittadinanza.

Ora, pare a me che la discussione, condotta su questo terreno, sia perfettamente oziosa, perchè un patto internazionale non può essere interpretato, se l'interpretazione non trova consenzienti tutte quelle parti che hanno firmato il patto stesso. Quindi qualunque interpretazione fosse qui data, avrebbe un valore molto relativo. Mi si dirà: ma in questo modo anche

la magistratura non avrà la facoltà, quando esaminerà sentenze di divorzio, per dare ad esse esecuzione, di interpretare il trattato. Ma non è la stessa cosa. Certamente la magistratura avrà la facoltà di apprezzare i fatti nei casi singoli, e quando, nel cambiamento di cittadinanza, riscontrerà una frode, potrà ben trarne la conseguenza che dalla frode non può nascere diritto alcuno. Io credo che al riguardo il Senato dovrebbe esser pago delle dichiarazioni che feci l'anno scorso, e che rileggerò, poichè preme a me non dire soltanto sostanzialmente ciò che dissi allora, ma dirlo con le stesse parole, perchè non possa esservi alcun dubbio circa le intenzioni mie:

« Nelle discussioni parlamentari le disposizioni di legge sono ampiamente e liberamente discusse, ma la magistratura resta indipendente nella loro applicazione; devo far presente al senatore Gabba che riguardo ai rapporti internazionali non si può dare interpretazione differente da quella che è la lettera della Convenzione. Egli ha sollevato una questione di diritto non internazionale, ma interno, cioè del contegno dello Stato rispetto a coloro che degli accordi internazionali volessero valersi per frodare le leggi patrie. Potrà questo punto discutersi in separata sede e dar luogo ad un'apposita disposizione, ma non può farsi dipendere da patti internazionali. Egli ha citato il voto del Consiglio di Stato, col quale si è rifiutato il ricupero della cittadinanza italiana a coloro che l'avevano lasciata per andare all'estero e far divorzio. Ecco appunto sanzioni contro possibili frodi che riguardano la nostra legislazione interna. Ad ogni modo, senza aggiungere nè togliere valore alle sue considerazioni, io devo dichiarare che non possono riguardare i patti internazionali, ma formare solo oggetto di una questione interna, a giudicare la quale sono competenti i tribunali italiani, la cui indipendenza non ho mai pensato di diminuire ».

Pare a me che oggi il Senato potrebbe pagarsi di prendere atto di queste mie dichiarazioni, che mi sembrano molto chiare e molto esplicite.

Io non seguirò il senatore Pierantoni nella dotta esposizione che egli ha fatto attraverso tutto l'immenso e sterminato campo del diritto internazionale privato. Mi limiterò soltanto a rispondere a due punti speciali, uno che ri-

guarda il senatore Pierantoni, l'altro che riguarda il senatore Scialoja.

Il senatore Pierantoni ha sostenuto la necessità che d'ora innanzi il nostro Governo faccia precedere alle Conferenze dell'Aja degli studi preparatori, nei quali vengano preparati i quesiti e formulate le conclusioni. Io devo rispondere al senatore Pierantoni che questo precisamente è il mio intendimento, e che questo intendimento l'ho già attuato, perchè l'anno scorso, prima che si riunisse all'Aja la nuova Conferenza, io nominai una Commissione di giuristi, che raccolse ed esaminò i voti dei Corpi scientifici e giudiziari e delle personalità più notevoli, che si occupano di questi studi.

Il senatore Scialoja ha proposto un ordine del giorno col quale chiede che, per le prossime Conferenze, si dia la preferenza alla codificazione del diritto commerciale marittimo. Io non ho nessuna difficoltà di accettare questo ordine del giorno. Quello che non potrei accettare è il suo articolo aggiuntivo che è concepito così: « Il Governo del Re pubblicherà insieme con le Convenzioni approvate con la presente legge, la traduzione italiana di esse », e ciò, non già perchè io non intenda appagare il suo desiderio, ma perchè non credo che questo possa trovar posto in un articolo di legge.

Se egli trasforma il suo articolo di legge in un ordine del giorno, o in una raccomandazione, l'accetterò ben volentieri, e dichiaro subito il perchè di questa differenza. Quando gli atti internazionali sono stipulati in una lingua straniera ed anche in italiano, allora si suole pubblicare in Italia il testo italiano esclusivamente, poichè, portando le firme delle parti contraenti, questo testo fa stato; ma quando, come nel caso presente, si tratta d'una Convenzione alla quale hanno preso parte molti Stati, e questa Convenzione è firmata in un testo unico, in lingua francese, è soltanto il testo francese che fa stato, perchè è il solo che porta le firme delle parti contraenti.

Noi poi pubblicheremo una traduzione italiana per norma dei nostri uffici, ma questa sarà soltanto una traduzione di comodo, una traduzione resa necessaria dal fatto che quelli, che non comprendono il francese, devono avere un testo per aver notizie delle Convenzioni stesse; ma il giorno che nascesse una questione per la differenza di una parola tra il si-

gnificato della Convenzione, nel testo francese, e il suo significato nella traduzione italiana dovrebbe il testo francese prevalere, perchè è il solo che ha valore di trattato internazionale.

Ciò si fa per tutti quei trattati stipulati in simili condizioni, così per gli accordi postali internazionali del 15 luglio 1897, stipulati a Washington, e così per gli altri accordi ai quali l'Italia ha preso parte, in materia sanitaria, ferroviaria e telegrafica.

Quindi il senatore Scialoja potrebbe contentarsi di queste dichiarazioni, consacrando in un ordine del giorno, col quale si inviti il Governo a pubblicare la traduzione italiana delle Convenzioni. Detto questo, non credo di dover aggiungere altro, perchè la questione non è nuova per il Senato. Essa venne già al Senato nell'anno scorso e, se ci torna ora, ciò avviene per una circostanza accidentale, che cioè la Camera non ebbe il tempo di discutere e votare le Convenzioni prima di separarsi. Poi vennero le elezioni generali, e si è dovuto ricominciare da capo. Quindi non riaprì la discussione generale, e non ripeterò quello che è stato detto altra volta in quest'Aula.

Devo soltanto rivolgere vivissima esortazione al Senato di votare questi Convenzioni all'unanimità, perchè sarebbe strano che l'Italia, alla quale va rivendicato il vanto della iniziativa della codificazione del diritto internazionale privato, si mostrasse meno premurosa di sanzionare oggi i risultati che si devono precipuamente agli studi dei suoi figli, all'iniziativa dei suoi uomini di Stato.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io aveva domandato la parola, quando l'onor. senatore Borgnini aveva compiuto il suo discorso, perchè mi pareva necessario di rispondergli sul punto da lui così largamente e dottamente svolto.

La risposta data dall'onor. ministro degli affari esteri mi dispensa ora in gran parte dal dire ciò che io desiderava, perchè le mie idee sono a questo riguardo perfettamente consone con quelle espresse dall'onor. ministro. Solo forse non è inutile aggiungere qualche breve osservazione. Quando questo trattato sarà divenuto legge in Italia, i nostri magistrati, nel decidere le questioni relative al divorzio proposte dal senatore Borgnini e toccate anche

prima di lui dal collega Pierantoni e dall'onorevole Rossi, si troveranno nell'identica posizione in cui si trovano oggi per il Codice civile. Il trattato presente nulla muta per questa parte al nostro diritto attuale; e come relativamente a quella questione alcune delle nostre supreme Corti sono andate in una sentenza e altre in altra, potrà forse rinnovarsi ancora una discrepanza, ma questa non sarà prodotta dal trattato presente.

La grave questione, si noti, sostanzialmente non si riferisce neppure al divorzio, per quanto abbia un'intima connessione finale con le leggi concernenti il divorzio. La questione invero nasce da questo fatto: Un Italiano il quale in Italia non potrebbe divorziare, si fa cittadino di un altro Stato dove vige il divorzio; supponiamo, si fa cittadino svizzero; e quindi divorzia secondo la nuova sua legge nazionale. Appena ha divorziato, vuol riprendere la cittadinanza italiana. Se ciò gli è concesso, nascerà in Italia, anzi è nata in Italia, la questione circa la validità di quel divorzio. Ma questa questione, io diceva, non si riferisce tanto alla legge del divorzio, quanto a quella della cittadinanza; perchè nessuno può mettere in dubbio il valore del pronunciato dell'autorità straniera che abbia ammesso il divorzio fra stranieri; nessuno potrebbe ritenere che, se due stranieri ieri divorziati venissero in Italia, si dovessero ancora considerare come coniugi, perchè, se fossero stati Italiani, non avrebbero potuto divorziare ed il divorzio pronunciato sarebbe stato nullo per noi. La questione sorta si riferisce soprattutto alla validità di quel duplice mutamento di cittadinanza, che sia stato fatto all'unico scopo di poter far pronunciare fra Italiani il divorzio. Se in essi fosse durata la cittadinanza italiana, il divorzio certamente non si sarebbe potuto pronunciare, o almeno per noi non sarebbe stato efficace. Come vedete, adunque, qui si tratta di conoscere se il mutamento di cittadinanza, fatto a scopo di divorzio, per frodare il nostro divieto relativo al divorzio, possa aver valore. Il doppio passaggio della cittadinanza è quello che viene attaccato, e non tanto il fatto del divorzio pronunciato, mentre i coniugi erano stranieri.

Il trattato presente non tocca la questione, che si è qui anche troppo lungamente discussa, e relativamente ad essa nulla muterà allo stato

presente della nostra legislazione. Dico questo per rassicurare, per quanto io possa, l'animo di quei colleghi, i quali, non essendo per loro professione versati in questioni giurisprudenziali, avrebbero potuto sentirsi turbati nel vedere mutata la interna legislazione da un atto, che, senza avere avuto sufficiente discussione, avesse alterato il nostro diritto matrimoniale.

Detto ciò, io vorrei rispondere all'onor. ministro degli affari esteri relativamente all'aggiunta da me proposta per la traduzione in lingua italiana delle presenti convenzioni. La mia voce è troppo poco autorevole; ma mi conforta il consenso che mi è stato espresso da uomini di molto maggiore autorità, come dall'onorevole Lampertico e dal collega Pierantoni, ed anche dal senatore Borgnini, che in materia di diritto è nostro comune maestro.

L'onor. ministro degli affari esteri mi assicura che egli pubblicherà una traduzione italiana di queste convenzioni. Il dissenso tra noi non sta dunque nell'affermare o negare che una traduzione ci debba essere; ma si riferisce soltanto al carattere giuridico, che deve avere queste versione italiana. Io insisto nella mia proposta: io credo che la versione italiana, che il Governo deve pubblicare, abbia a trovare il suo fondamento in una delegazione fatta dal Parlamento, affinchè essa abbia forza di legge in Italia. Qualunque traduzione, che ci venga pubblicata dal solo potere esecutivo, avrà invece un troppo tenue valore, in sostanza, il valore di una perizia...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*... Allora bisognerebbe presentarla, per l'approvazione, al Parlamento.

SCALOJA... Non è necessario, perchè un atto fatto per delegazione del Parlamento ha valore di legge: abbiamo fatto così persino il Codice civile. Ma la delegazione ci vuole per un supremo principio costituzionale.

Mi dispiace di aver l'apparenza di voler troppo sollevare la questione fino all'altezza del nostro Statuto; ma effettivamente è una questione costituzionale. Io parto da questo principio: non ci può esser legge in Italia, dopo la costituzione del Regno unico, che non sia in lingua italiana. Ora questi trattati, come ebbero già l'onore di dire nella prima seduta in cui si discutevano, in tanto hanno bisogno della nostra approvazione, in quanto sostanzialmente

in Italia dovranno essere leggi italiane più che meri trattati. Vi è in essi un elemento di legge e un elemento di convenzione internazionale; sono sostanzialmente leggi uguali, che ciascuno degli Stati contraenti dà a se stesso, con l'obbligo convenzionale che queste leggi non dovranno mutarsi almeno per 5 anni e che saranno solo dopo 5 anni denunciabili.

Questa è la parte convenzionale, questo è l'elemento di puro trattato, che vi è in queste Convenzioni e che per se stesso non avrebbe bisogno dell'approvazione parlamentare; ma la parte sostanziale di queste leggi, che deve diventare legge del nostro Stato, modificatrice di alcuni articoli del Codice civile, la parte sostanziale, dico, deve avere anche la forma esteriore di legge italiana e deve quindi essere pubblicata in lingua italiana.

Ciò che impedisce all'onor. ministro degli affari esteri di accettare la mia proposta, è un riguardo internazionale, innanzi al quale, se veramente dovesse condurci alla conseguenza che il ministro ne trae, io dovrei inchinarmi.

Egli dice: fu approvato nella Conferenza dell'Aja un unico testo francese: gli Stati si sono quindi reciprocamente obbligati a rispettare questo unico testo francese: se io pubblicassi in Italia un testo italiano, potrebbe accadere che questo in qualche parte, fosse divergente dall'originale francese; ed allora io non avrei ottemperato all'obbligo assunto di pubblicare in Italia ciò che è stato stipulato all'Aja di comune accordo. Ma questo ragionamento non mi arresta. Io rispondo in fatto, prima di tutto, che quelle stesse potenze, verso le quali il nostro ministro si crede siffattamente obbligato da non tenersi autorizzato a tradurre con forza di legge il testo francese, hanno pubblicato i testi nella loro lingua con la stessa forza del trattato internazionale, con gli stessi decreti, che hanno approvato il trattato.

Ho citato il caso della Germania. La pubblicazione è avvenuta nella raccolta delle leggi dell'Impero Germanico *Reichsgesetzblatt* il 1° luglio 1904: testo francese, e traduzione ufficiale tedesca contemporaneamente, con lo stesso decreto imperiale.

In Olanda trovo nello *Staatsblad* ossia raccolta ufficiale delle leggi del 15 giugno 1904, il decreto di pubblicazione del testo francese e della traduzione olandese.

E, come ho detto nella passata seduta, io so di certa scienza che in Ispagna sarà pubblicato questo trattato forse soltanto in ispanguolo, ma certamente per lo meno in francese e in spagnuolo.

Ora quali Stati rimangono?

La Francia certo ha pubblicato il solo testo francese, ma sarebbe stato difficile tradurlo ivi in un'altra lingua, se pure il francese delle convenzioni non sia dei più belli. Lo stesso ha fatto il Lussemburgo, ma ivi il francese è lingua ufficiale.

Dunque, tolti gli Stati che hanno per lingua ufficiale il francese, negli altri Stati si è pubblicato insieme col testo francese un'ufficiale traduzione nella lingua dello Stato medesimo.

Io ho poi formulato a bella posta l'articolo 2°, proposto come aggiunta al disegno di legge ministeriale, in un modo che salva qualunque scrupolo si possa avere. La delegazione che il Parlamento fa, secondo la mia proposta, al potere esecutivo di pubblicare una traduzione italiana del testo francese insieme col testo medesimo, mentre dà un pieno valore alla versione italiana di fronte ai nostri cittadini e di fronte ai nostri giudici, i quali non avranno più bisogno di periti per conoscere il testo di una propria legge nazionale, presenta la traduzione italiana appunto come versione di un testo francese, e per conseguenza contiene già l'elemento d'interpretazione imposto, si può dire, per legge ai nostri giudici. Quando vi sarà qualche dubbio circa il significato della versione italiana, poichè questa è versione, naturalmente gli elementi precipui d'interpretazione si dovranno desumere dal testo originale. Se dunque la traduzione sarà fatta bene (e di questo non possiamo dubitare, quando ne abbiamo dato il mandato al ministro degli affari esteri e a quello di grazia e giustizia, il quale anch'esso dovrebbe intervenire), evidentemente per tutti i possibili dubbi provvederà la sapienza dei nostri giudici illuminati dal testo francese, che è ad essi sottoposto contemporaneamente col testo italiano.

Io non ho proposto di pubblicare soltanto il testo italiano: ho proposto di pubblicare insieme il testo francese ed italiano. E questo fa cadere, a me pare, ogni possibile dubbio ed anche ogni possibile pratica contraddizione

al testo francese nell'applicazione, che sarà fatta in Italia di queste leggi.

Io credo che sia nostro dovere di tutelare anche in questo caso particolare un principio della nostra costituzione, per il quale le leggi italiane non possono essere fatte che in italiano. Badate: la cosa in questo caso potrebbe presentarsi forse sotto un aspetto non troppo grave; ma se veramente dovesse un giorno venir adempiuto il voto mio, il voto che ho proposto al Senato e che è stato accettato dal ministro degli affari esteri, di formare d'accordo con gli altri Stati civili del mondo trattati internazionali, non soltanto regolatori dei conflitti fra le varie leggi nazionali, come sono questi, ma costituenti una legge sostanziale comune a tutti gli Stati, per esempio, una legge universale di diritto commerciale marittimo; questa legge molto probabilmente nella conferenza internazionale dovrebbe formularsi in francese, che è la lingua diplomatica; ma vorreste voi pubblicare in Italia un testo, che costituirebbe una gran parte del nostro Codice di commercio, unicamente in francese? Ma se si dovesse commettere questa violazione al nostro diritto interno, se si dovesse fare questa offesa a quella lingua, che è una delle precipue ragioni per cui l'Italia oggi esiste, io rinunzierei a tutti i voti per i possibili miglioramenti del nostro diritto internazionale. Il principio, dunque, va salvato oggi anche per le conseguenze future; ed io prego perciò il nostro ministro degli affari esteri di non voler opporre la sua grandissima autorità alla mia proposta. Egli vede che sostanzialmente siamo d'accordo, sia nell'ultimo fine da conseguire, sia nel rispetto a quei riguardi internazionali che egli è chiamato a tutelare per il posto che occupa. Questi riguardi restano interamente salvi e non debbono perciò trattenerlo dal presentare ai cittadini e ai giudici italiani una traduzione legale, che sarà sempre subordinata al testo francese per tutti i possibili dubbi d'interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Dirò pochissime parole in risposta alle dichiarazioni dell'onor. ministro. Leggendo l'art. 4 della convenzione n. 2 ne ebbi una profonda impressione perchè mi parve di dovere riconoscere che con questo art. 4

si toglieva quasi quasi tutta la efficacia agli articoli 1, 2 e 3. Stante questa impressione profonda, io sarei stato lietissimo che il ministro degli esteri mi avesse potuto persuadere che l'impressione mia era fallace, che io non aveva ragione, e che l'art. 4 nulla toglieva di forza alle disposizioni dei 3 precedenti articoli.

Ma purtroppo devo dire che le dichiarazioni del ministro degli esteri nulla riuscirono a mutare nei primi miei convincimenti. Il ministro degli esteri vorrebbe limitare gli effetti dell'art. 3 a certi speciali e determinati casi: invece a me parve e pare che l'art. 4 riguarda tutte le disposizioni della convenzione; del resto per non discutere troppo arrivando più difficilmente ad una conclusione pratica, io pregherei il ministro degli affari esteri a volermi dichiarare se, stante l'art. 4 di questa convenzione, non si verifichi il caso che quando coniugi italiani per frodare la legge italiana e per ottenere un divorzio che in Italia non potrebbero ottenere rinunziano alla cittadinanza italiana, ed accettano una cittadinanza estera, e poi tornano a fare istanza per riacquistare la cittadinanza italiana non sia vero che a termini dell'art. 4, che il fatto commesso da questi coniugi non può formare oggetto nè di disamina nè di discussione...

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. L'escludo precisamente perchè l'art. 4 non dice questo...

BORGNINI.. Sento l'affermazione contraria del ministro degli esteri e poichè vedo che nel modo di spiegare e di interpretare il citato art. 4 della convenzione seconda ci troviamo agli antipodi, non insisto con maggiori argomentazioni. Mi auguro bensì che l'interpretazione data al citato articolo 4 dell'onor. ministro degli esteri sia più esatta della mia, nè si abbiano a verificarsi gli inconvenienti da me paventati...

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Riguarda il periodo precedente al divorzio, non a divorzio pronunciato; è chiaro.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Domando scusa al collega Borgnini se mi sono assentato per breve tempo dall'Aula, onde non ho potuto ascoltare pienamente il suo discorso. Darò brevi spiegazioni al Senato.

Io deplorai che si presentarono le Convenzioni senza i voluminosi verbali che contengono i programmi e le osservazioni fatte da tutti gli Stati intervenuti alla Conferenza; perchè, se torna assai difficile talvolta di bene interpretare le disposizioni del nostro Codice che vige dal 1866, mi è sembrato pericolosa l'azione del collega che ha voluto fare un commento ad un articolo senza avere studiato tutti i motivi delle Convenzioni.

L'onorevole Borgnini nell'esercizio del suo ufficio fece annullare, non contro l'interesse delle parti, perchè si mosse assai tardi, ma nell'interesse della legge alcune sentenze italiane che avevano data esecutorietà a giudicati stranieri di divorzio. Quelle sentenze furono deliberate da magistrature sedenti nella giurisdizione delle Corti d'appello sottoposte alla Cassazione di Torino. Però, dopo la sentenza torinese la Corte d'appello di Venezia al 10 settembre 1903, seguì la giurisprudenza diversa; la Cassazione di Firenze, al 6 dicembre 1902, confermò questa giurisprudenza; in conformità della dottrina che tanto calorosamente sostenne l'onorevole Borgnini, decisero la Corte d'appello di Milano ai 10 febbraio 1903 e la Corte d'appello di Lucca al 22 giugno 1903. Dunque vedete, o signori senatori, che in Italia, dove ci diamo il lusso di cinque Cassazioni, non vi è concordia d'interpretazione sulle leggi di ordine pubblico sanzionate nell'art. 12 delle Disposizioni Generali e nell'art. 941 della Procedura civile, che sanziona gli estremi del *giudizio di deliberazione*. Per tanta discrepanza delle menti giuridiche de' nostri magistrati, i quali non vogliono comprendere che per disposizione testuale del Codice, lo straniero, divorziato altrove, può maritarsi in Italia, non si comprende come si possa negare la esecutorietà ai giudicati, che fuori lo Stato nostro concessero divorzii. I magistrati, come cittadini, possono volere o non volere il divorzio in Italia, e gridare *vade retro, Satana*, considerandolo contrario all'ordine pubblico, ma giudicando debbono pensare alle conseguenze patrimoniali che dalle sentenze possono derivare. Supponete che un buon papà italiano abbia maritato la figlia con uno straniero, onde per matrimonio ella diventò straniera. Supponete che i naturalizzati facciano divorzio all'estero, e vi siano ragioni patrimoniali da regolare. Non è incivile, ingiusto il

dire perchè da noi il matrimonio si scioglie con la morte, non vogliamo rispettare la legge straniera, gli onesti giudicati di altre magistrature?

Supponete che un italiano abbia mutata cittadinanza e poi divorziato come straniero all'estero. Potrà lasciare persino figli in Italia; potranno sorgere questioni di rivendicazioni di dote, di crediti. E non volete, voi, riconoscere che, se hanno per base il divorzio, sono azioni che debbono essere accolte? Avrei compreso un discorso fatto dal collega per ottenere un chiarimento, se dopo di aver letti tutti i lavori e le deliberazioni avesse potuto dare un certo significato all'articolo. Egli sa che la *mens legis* e il senso delle parole si debbono cercare non soltanto nel pensiero italiano ma in quello concordato di tutti i delegati delle diverse Nazioni. L'art. 4 contiene una disposizione che doveva acquietare pienamente l'animo dell'onorevole senatore Borgnini. Che cosa esso dico? « La legge nazionale indicata negli articoli precedenti non può essere invocata per dare a un fatto, che si è consumato allorchè gli sposi erano di un'altra nazionalità, il carattere di divorzio o di separazione di stato ». Si vuole impedire che un italiano o altro naturalizzato all'estero, che per la legge di origine non aveva la possibilità di chiedere il divorzio o la separazione, si possa servire come prova di fatti avvenuti nell'interno del suo paese prima che avesse chiesta ed ottenuta la cittadinanza straniera.

Noi delegati abbiamo appunto voluto evitare l'effetto retroattivo sulle prove, la possibile finzione di esse. Supponete, per esempio, che innanzi a un tribunale svizzero una donna, che volle col marito rinunziare per la cittadinanza svizzera la italiana, faccia domanda di divorzio affermando di voler provare che quando col marito viveva in Italia ebbe ingiurie o quel male che Sifilo prese per aver guardato il sole (*ilarità*) ma che ne fu guarita; questo fatto che poteva avere valore nel Regno non lo avrà all'estero. Chiaramente l'articolo dice che per ottenere il divorzio o la separazione di corpo non bisogna provare fatti anteatti. Fu una ingiustizia l'affermare che si fece studio per fare entrare dalla finestra il divorzio che non trovò l'entrata per la porta. Stimò inutile e illegata la dichiarazione che il collega addimanda al Senato, che la darebbe per voto di maggioranza.

Queste Convenzioni internazionali, che avranno forza di leggi dopo che saranno approvate dal Parlamento e sanzionate dal Re, debbono essere applicate con la massima buona fede. I giuristi sanno quali sono le regole con le quali si interpretano le leggi. Nei Parlamenti spesso corrono opposti pareri. Quando si discussero le applicazioni di leggi imposte e di altre leggi innanzi ai tribunali, non mancarono difensori che invocarono opinioni di oratori parlamentari; la magistratura decise continuamente che non sono i discorsi dei deputati e dei senatori, o le dichiarazioni dei ministri che possono mutare le leggi.

Queste Convenzioni saranno applicate per il tempo che dirò sperimentale di 5 anni; dopo tale termine possono essere corrette ed emendate. Soltanto perchè un italiano, che non voglio per rispetto nominare, chiese di rientrare in Italia, dopo la mutata cittadinanza e l'ottenuto divorzio ed ebbe un rifiuto, oggi si è voluto fare strepito e confondere la esecutorietà dei giudicati, che nulla ha da vedere col fatto con una potestà di stretto diritto pubblico sanzionato nell'articolo 35 del Codice. Non ripeto quanto dissi della influenza ch'eserciteranno sul ritorno alla patria di origine gli articoli 35 e 36 della legge sopra la emigrazione.

Non credo che nei cinque anni si avranno divorziati all'estero che poscia chiederanno di tornare cittadini italiani. Essi vi potranno venire come stranieri. Però il collega Borgnini non deve trovare nel trattato la possibilità del ritorno, che, invece dipende dall'articolo 13 del Codice civile, ove è detto che chi perdette la cittadinanza italiana per rinuncia, se rientra nel Regno e rinuncia alla cittadinanza straniera, e dichiara di voler fissare e fissi realmente il domicilio nel Regno entro l'anno col permesso speciale del Governo ricupera la cittadinanza. Ho detto e ripeto che i delegati di tutti i Governi i quali hanno il divorzio nelle loro leggi vollero ritogliere l'applicazione delle Convenzioni alla indeterminata espressione *ordine pubblico*. Nè io potevo far mancare il fine grandioso della codificazione internazionale del diritto civile, perchè alcune sentenze non vogliono dare esecuzione a sentenze straniere di divorzio con grande vizio di logica. Noto poi che, negli anni nei quali fui delegato alle conferenze, già Re Umberto e Re Vittorio Emanuele III avevano

autorizzati i loro ministri a presentare ovvero ad accogliere la legge del divorzio. Pareva a me che tali atti legislativi di fronte all'art. 103 che obbliga il sindaco a celebrare i matrimoni di stranieri divorziati dovessero vincere le ostinatezze di pochi magistrati. Le Convenzioni pongono argine alla loro ostinatezza.

Per quel che riguarda la traduzione italiana, dirò al mio amico il senatore Scialoja come andarono le cose. Nelle conferenze dell'Aja si adottò il sistema che divide i delegati dei vari Governi in parecchie commissioni, secondo i diversi oggetti proposti all'esame; vi è poi una Commissione centrale di revisione. Il senatore Scialoja, che conosce tanto bene il francese, ha detto che il testo delle Convenzioni non è *francesissimo*. Io che feci sempre parte nella Commissione di revisione dei testi debbo dichiarare che non vi andai per fare il maestro di lingua francese. (*Bene*). Sedevano nella Commissione delegati di tre paesi che hanno codici di testo francese, cioè un francese, uno del Lussemburgo ed un belga. Noi ci attenemmo ai testi giuridici che da un secolo sono studiati in tutti i paesi. Cademmo in errori? Ma quali? Avremmo per noi le parole del Tronchet, del Portalis; eravamo in buona compagnia.

Quanto poi al desiderio dell'eleganza, osserviamolo nelle nostre leggi, vi troveremo grossi peccati di lingua (*Si ride*) da non censurare in un'opera collettiva.

Torno alla traduzione italiana. Noi non potevamo rimanere mesi lunghissimi per compilare tanti testi di trattati quanti erano le lingue dei delegati. I vecchi diplomatici e i ministri degli affari esteri che seggono in quest'aula vi possono dire che questo lavoro si fa nei trattati bilaterali. Che cosa importava a noi di sapere la lingua norvegiana, la rumena, la russa, o la lingua svedese. Ricorderò un fatto, quando ero a parlare innanzi al tribunale degli arbitri, nell'Aja, la causa dell'Italia per l'affare del Venezuela Spagnuoli e Tedeschi volevano assolutamente parlare lo spagnuolo e il tedesco. Il presidente rispose loro: farete bei discorsi, ma noi noi non vi capiremo. (*Si ride*).

Fu adottata la lingua francese; il testo italiano servirà per i giovani che hanno poca o nessuna conoscenza del francese, servirà ai cittadini, agli ufficiali pubblici, a moltissimi magistrati. Il ministro riconosce questa necessità;

ma la discrepanza tra il ministro, che vuole una semplice raccomandazione, ed il senatore, che vuole un articolo aggiuntivo, è di pochissimo valore. Io prego il ministro di mettersi d'accordo con lo Scialoja, lasci libertà di deliberazione al Senato e innanzi procediamo.

VISOCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI, *relatore*. Signori senatori! La presente discussione si è di tanto dilungata, e siamo arrivati a così tarda ora, che io credo mio dovere di aggiunger solo brevissime parole. D'altronde il discorso testè tenuto dall'onorevole ministro degli affari esteri, e quello dei senatori Scialoja e Pierantoni in risposta al discorso dell'onorevole senatore Borgnini, agevolano molto il compito del vostro relatore, giacchè le opinioni da loro esposte sono perfettamente consone a quelle della Commissione.

Voi, signori, avete udito dibattere qui diverse opinioni intorno alla portata delle presenti Convenzioni; e molto fu discusso a riguardo della Convenzione seconda, intesa a regolare i conflitti di leggi e giurisdizioni in materia di divorzio. Alcuni vollero ritenere che essa favorisse, specialmente con l'articolo 7, coloro che in dispregio alle nostre leggi, e rinunciando alla cittadinanza italiana, ottengono il divorzio, prendendo domicilio all'estero.

La vostra Commissione, dopo lungo esame, credette che le disposizioni di quella Convenzione, anzichè agevolare, rendono più complicato il conseguimento di questi tali divorzi, perchè sempre mantiene, il più che si può, la preminenza alla legge nazionale dei coniugi. Quanto poi alla validità di cosiffatti divorzi presso di noi, la vostra Commissione credette di non dovere per nulla pregiudicare il giudizio che di ciò potrà fare la nostra magistratura, nei singoli casi che le si presentano, mentre la Convenzione si riferisce solo ai divorzi avvenuti in buona fede.

Tanto nella discussione avvenuta nel Senato, il 6 giugno ultimo, su queste Convenzioni, quanto ora, l'onor. ministro è venuto nelle medesime conclusioni, e lo ha esplicitamente dichiarato. L'onor. Scialoja, con la sua dottrina, lo ha dimostrato, e in molti punti lo ha affermato eziandio l'onor. Pierantoni, il quale, dopo aver molto, e per molti anni, lavorato nella compilazione di queste Convenzioni, ci ha fatto

la storia della genesi e del progresso di esse, dell'opera patriottica sua, del che gli siamo grati. Ed anche il senatore Pierantoni ha detto tutte le ragioni per le quali alcune disposizioni non avevano quella portata che altri voleva dedurne.

Ora tutto ciò, o signori, a me pare che valga a confermare la Commissione nel proposito e nell'intendimento che essa aveva, quello cioè di lasciare libere al nostro potere giudiziario la discussione e interpretazione delle Convenzioni, della validità di certi divorzi, e proporvi l'approvazione delle Convenzioni, inquantochè esse non portano alcuna innovazione alla nostra legislazione attuale, che, per l'articolo 6 e seguenti delle disposizioni preliminari al nostro Codice civile, ammette che lo Stato, la capacità ed i rapporti di famiglia degli esteri sien regolati secondo le leggi della Nazione cui appartengono.

Dall'altro lato però le Convenzioni giovano molto ai nostri cittadini quando essi sono all'estero; inquantochè la prima di esse regola il caso di conflitto di leggi in materia di matrimoni; la seconda, i conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale; la terza regola la tutela dei minorenni; ed in tutti questi capi mantiene e conserva nel miglior modo il presidio delle leggi della patria loro. Molto ci affida ancora il grande studio ed amore che, nella compilazione di queste Convenzioni, posero valentissimi giureconsulti italiani ed esteri, ed anche nostri agenti diplomatici stimatissimi, i quali tutti non avevano altro intendimento salvo quello di far progredire, colla più civile legislazione, la civiltà e moralità pubblica ed il pubblico vantaggio.

Non rimane quindi che augurarsi che col vostro voto, onorevoli senatori, vogliate consentire che le Convenzioni medesime sian rese valide presso noi.

Voci: Ai voti, ai voti.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Farò l'ultima osservazione ed avrò finito, perchè anch'io desidero il meritato riposo.

Non ho voluto prima parlare di una domanda che dovevo rivolgere specialmente al ministro

di grazia e giustizia sapendo che il detto sarebbe venuto alla seduta.

Il Senato ha pienamente compreso che lo studio di preparazione e l'altro di revisione dei protocolli che furono sottoscritti nelle conferenze dell'Aja sono precisamente di competenza del ministro, che deve custodire salve le leggi civili e curarne l'aumento e la emendazione.

I signori ministri sanno e il Senato non deve ignorare, che si deve ancora approvare per legge un'altra Convenzione di grande momento, quella che regola il diritto di successione. Spesso ricevo dall'Aja lettere intime di colleghi e perfino di personaggi ufficiali, che domandano che cosa intenda fare l'Italia, l'Italia sempre tarda là dove dovrebbe essere zelante.

Io so quello che ha fatto il ministro degli affari esteri; ha mandato il protocollo all'esame del ministro guardasigilli da poco ritornato nel palazzo di Firenze: mi è lecito domandare quando sarà presentata la detta Convenzione. Allora io parlerò della cosiddetta Commissione, di cui ha accennato l'onor. ministro degli affari esteri. Egli intenderà che per benevolenza verso giovani che lavorarono brevemente presso il Ministero degli affari esteri e che furono detti illustri giureconsulti, non intendo fare censure. Io raccomandai l'imitazione delle Commissioni straniere permanenti composte de' maggiori giuristi de' più competenti scrittori e dei delegati alle conferenze. Questo è adunque un argomento riservato.

Ora spero di ottenere la dichiarazione che presto si darà l'approvazione all'ultima convenzione; altrimenti il Governo olandese non potrà convocare un'altra conferenza. Son certo che il ministro di grazia e giustizia farà studio diligente della convenzione, che consacra il principio sanzionato dall'art. 8 delle disposizioni generali del Codice italiano.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Risponderò all'onorevole senatore Pierantoni che un invito a stipulare la nuova Convenzione ci è stato rivolto dal Governo dei Paesi Bassi da pochi giorni. Io ho domandato l'adesione del collega il ministro di grazia e giustizia, il quale

si darà premura di accordare tale adesione. Del resto non siamo in ritardo, giacchè, di tutti gli Stati, la sola Germania ha dato già l'adesione, e quindi seguirà la nostra.

Debbo una risposta al senatore Borgnini. Io confermo pienamente le dichiarazioni fatte al Senato, che cioè l'art. 4 della Convenzione non può in nessun modo impedire ai magistrati di indagare quando la cittadinanza straniera sia da Italiani ricercata con fine fraudolento. E a questo riguardo faccio notare come la lettera stessa dell'art. 4 dimostri ciò, perchè qui si parla di fatti che danno il carattere di divorzio o separazione di corpo. Si tratta di fatti che precedono una causa di divorzio, ma non riguardano più il divorzio pronunciato. Anche questo è un valido argomento che dimostrerà al senatore Borgnini come i suoi timori sono vani. E, abbreviando il mio dire, mi sembra che l'opinione mia sia chiaramente spiegata: e spero che il senatore Borgnini vorrà esser pago di queste mie dichiarazioni e non vorrà negare il suo voto all'approvazione di queste Convenzioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Sarei stato ben lieto di trovarmi presente in quest'Aula fin dal principio, se non avessi dovuto trattenermi presso l'Ufficio centrale del Senato che esamina il disegno di legge sulle decime agrigentine; mi duole, quindi, di non aver potuto ascoltare l'importante discorso pronunciato dall'onor. Pierantoni.

Quanto all'argomento speciale pel quale mi ha rivolto speciale domanda, non debbo che confermare anzitutto quello che ha dichiarato l'onor. ministro degli affari esteri, ed aggiungere che da mia parte mi occupo dell'importante argomento e che fra non guari mi farò premura di comunicare all'onor. ministro degli affari esteri l'adesione del ministro di grazia e giustizia; così questa questione sarà posta in grado di essere definita.

PRESIDENTE. L'onor. Scialoja insiste nella sua domanda di aggiunta dell'art. 2?

SCIALOJA. Insisto.

PRESIDENTE. Allora incomincerò dal mettere ai voti l'articolo unico che diventerebbe 1°; poi l'art. 2 e quindi l'ordine del giorno per il

quale credo che non vi saranno difficoltà, nè bisogno di domandare se esso sia appoggiato, perchè fu svolto anche prima di essere presentato.

Rileggo dunque l'articolo unico del disegno del Ministero, che è così concepito:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con Regio Decreto 14 maggio 1899), firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

I, per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio;

II, per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale;

III, per regolare la tutela dei minorenni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora dovrei porre ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Scialoja.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io ho dichiarato al Senato che avrei accettato un ordine del giorno per la traduzione italiana delle Convenzioni. Per il testo dell'art. 2 proposto dall'onor. Scialoja non contraddice affatto alle mie dichiarazioni, che mantengo in tutta la loro integrità, ripetendo che la traduzione italiana non può essere che un documento che serva di comodo per i magistrati e per il pubblico, ma non può avere nessun carattere autentico, non portando le firme delle parti contraenti. L'articolo proposto dall'onor. Scialoja non contraddice a ciò. Io avrei preferito che questa dichiarazione fosse stata fatta sotto forma di raccomandazione o di ordine del giorno, ma siccome in sostanza non dice una cosa diversa da quella che ho detto io, per non fare una questione piccina di forma, dichiaro che me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo aggiunto proposto dal senatore Scialoja e che diverrà 2°:

« Il Governo del Re pubblicherà insieme alla Convenzione approvata dalla presente legge la traduzione italiana di essa ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'ordine del giorno presentato pure dal senatore Scialoja e che è stato accettato dall'onor. ministro degli esteri.

« Il Senato, mentre approva l'opera di unificazione delle norme relative al conflitto delle leggi dei vari Stati, fa voti che nello future conferenze internazionali sia iniziata anche la unificazione delle leggi stesse nelle parti dov'è fin d'ora possibile, come, ad esempio, nel diritto commerciale marittimo ».

Chi approva questo ordine del giorno voglia alzarsi.

(Approvato).

Il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, devo pregarlo di voler dire se e quando sarebbe disposto a rispondere alle due interpellanze, l'una del senatore Vidari e l'altra del senatore Liroy, già annunciate in altre tornate.

Lo prego pure di dire se accetta una interpellanza del senatore Arcoleo, ora pervenutami, così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione in qual modo intenda provvedere ai regolamenti universitari ».

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono agli ordini del Senato, ma pregherei che fosse fissata la tornata di sabato per lo svolgimento di queste interpellanze.

PRESIDENTE. Sta bene. Non sorgendo obiezioni, queste interpellanze saranno svolte nella seduta di sabato.

Svolgimento della interpellanza del senatore Dini al ministro della pubblica istruzione su alcune disposizioni recenti che sarebbero state prese per gli Istituti superiori femminili di magistero, contrariamente ai voti ripetuti dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, e

sulla applicazione della legge 28 maggio 1903 sulle tasse per le Università e gli altri Istituti superiori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo « Svolgimento della interpellanza del senatore Dini al ministro della pubblica istruzione su alcune disposizioni recenti che sarebbero state prese per gli Istituti superiori femminili di magistero, contrariamente ai voti ripetuti dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, e sull'applicazione della legge 28 maggio 1903 sulle tasse per le Università e gli altri Istituti superiori ».

Il senatore Dini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

DINI. L'interpellanza che ho l'onore di svolgere al Senato fu da me presentata una ventina di giorni fa, quando si trovava alla Corte dei conti per la registrazione un decreto del predecessore dell'onorevole ministro per la riforma degli Istituti superiori femminili di magistero di Roma e di Firenze.

Questo decreto è a mia notizia ora che la Corte dei conti non lo ha registrato, e lo ha rinviato al Ministero, facendo rilevare che, almeno allo stato delle cose, non poteva registrarlo; talchè la mia interpellanza, in questo momento, potrebbe forse essere considerata come un fuor di luogo.

Però, poichè l'ho presentata, io credo ancora opportuno di svolgerla, inquantochè ciò che non si fa ora potrebbe ancora farsi in avvenire; potrebbe questo decreto essere ripresentato alla Corte dei conti, in altro momento, corredato da altri documenti, e potrebbe forse allora ottenersi dalla Corte la registrazione del decreto medesimo.

Siccome lo credo dannoso all'istruzione superiore e ritengo le sue disposizioni ingiuste, credo dunque opportuno di parlare, nella speranza che dopo, di disposizioni di quel genere non si parli più nell'avvenire.

Quel decreto, ho già detto, si riferiva agli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze; e su questi mi permetterà il Senato di fare un po' di storia, per quanto mi è necessario di farla per potere esporre chiaramente i miei concetti; ma sia certo il Senato che cercherò di essere brevissimo.

I due Istituti furono creati con un semplice decreto Reale del 1878, ritenendosi allora che

fossero opportuni per allargare la coltura femminile, ed estendere gli insegnamenti che la donna riceveva nelle scuole normali e nelle altre scuole secondarie femminili.

Poco dopo però fu sollevato nella Camera il dubbio se si potessero creare per decreto Reale Istituti di quel genere; e allora il ministro De Sanctis pensò di legalizzare la creazione di quegli Istituti mediante una legge, e presentò perciò alla Camera un progetto per la conversione in legge di quel decreto.

Questo progetto di legge, che all'inizio consisteva di un solo articolo, fu sostanzialmente trasformato dalla Camera; e mentre, col primitivo decreto che li istituiva, l'uno di quegli Istituti era annesso all'università di Roma, e l'altro all'Istituto superiore di Firenze, col progetto che la Camera approvò, i due Istituti vennero creati autonomi; ma intendendosi espressamente che non dovessero essere istituti universitari; inquantochè nell'art. 5 del progetto di legge che la Camera approvò, essa stabilì che gli insegnanti di quelle scuole fossero equiparati a quelli dei licei di 1^a classe, e fossero titolari reggenti, o incaricati alla pari di quelli dei licei; e stabilì inoltre all'art. 3 dello stesso progetto che lo scopo di quegli Istituti fosse di compiere, e di estendere gli insegnamenti impartiti nelle scuole normali e secondarie femminili.

Non si parlò neanche lontanamente in quest'articolo 3 di impartire studi universitari e superiori; e nell'art. 4, trattando dei diplomi che gli istituti avrebbero conferito si accennò soltanto a diplomi di abilitazione ad impartire in tutte le scuole femminili *speciali* insegnamenti, e non già quelli insegnamenti che esigono diplomi universitari, come poi si volle intendere. Era quella una espressione vaga che poteva ad esempio riferirsi all'insegnamento del disegno, delle lingue straniere, e anche se si vuole agli insegnamenti delle scuole complementari, ecc.; ma non agli insegnamenti di ordine superiore e fondamentali delle scuole secondarie.

Così fu approvato il progetto dalla Camera. Venne poi il progetto al Senato, e il Senato approvò senz'altro, nelle sue parti fondamentali; ma nell'art. 5 che si riferiva agli insegnanti, e col quale si dava facoltà al ministro di stabilire le cattedre e l'organico del personale in-

segnante e direttivo di queste scuole, sentito il Consiglio superiore, e si aggiungeva che i professori avrebbero avuto lo stesso grado di quelli delle scuole secondarie, il Senato credette opportuno di togliere questo secondo inciso; quello cioè che stabiliva che i professori di queste scuole fossero equiparati ai professori delle scuole liceali.

Così non restò detto nella legge che cosa fossero questi professori, ma restò tutto il contesto della legge, pel quale a chiunque appariva come queste scuole, pure dovendo essere qualche cosa di più delle secondarie, fossero assolutamente lontane dal potere essere considerate come scuole universitarie.

La legge tornò alla Camera con la soppressione di quell'inciso; la Camera approvò, e dopo non restò che ad eseguirla, e fare il regolamento che era richiesto dall'articolo ultimo della legge stessa.

Ma appena il progetto divenne legge le cose cambiarono; e mentre doveva restare una legge che istituiva scuole di carattere intermedio fra il secondario e il superiore, essa diventò col regolamento una legge d'istruzione superiore, tantochè questo regolamento stabilì che i professori fossero ordinari, straordinari e incaricati, proprio come i professori universitari, e fossero nominati come questi, sebbene poi per le nomine a questa norma non si attenessero che raramente.

Il regolamento stabilì inoltre che i professori ordinari avessero gli aumenti quinquennali; e io mi domando, domando al Senato, come si poteva con un regolamento stabilir questo, quando i soli professori universitari hanno tali aumenti e li hanno in forza di una legge; la legge Matteucci, la quale stabiliva espressamente per loro questo beneficio; e nella legge del 1882 sugli Istituti femminili superiori non vi era nulla che equiparasse i professori agli universitari; talchè tutt'al più avrebbero potuto essere considerati come tutti gli altri impiegati dello Stato e avere gli aumenti sessennali. Ciò malgrado, l'articolo passò; la Corte dei conti registrò quel decreto!

E non basta! In quello stesso regolamento del 1882, poco dopo l'approvazione della legge, si stabilì subito che queste scuole rilasciassero diplomi di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura italiana nelle scuole secon-

darie femminili, all'insegnamento della storia e geografia, e a quello della pedagogia e della morale; e poi ad altri insegnamenti d'ordine secondario; e così fin da allora in quelle scuole poterono darsi diplomi alla pari di quelli della Università.

Pareva che questo dovesse bastare; ognuno avrebbe pensato che queste scuole, create dalla legge come scuole intermedie fra le secondarie e le superiori, avessero già acquistato anche troppo il carattere di Istituti superiori; ma... nossignori.

Nel 1889 si chiede al Ministero, e si fanno pressioni sopra pressioni perchè queste scuole siano dichiarate assolutamente di carattere universitario! E il ministro si rivolse al Consiglio superiore, il quale rispose: « niente affatto; non sono scuole di carattere universitario; sono un *quid* d'intermedio fra le scuole secondarie e la Università; restino esse quelle che sono ».

Non bastò neppur questo però! La legge del 1882 stabiliva che le giovinette che s'iscrivevano a queste scuole potessero concorrere ad alcune borse di studio, perchè in quella legge erano stabilite dodici borse di studio per la scuola di Firenze e dodici per quella di Roma, di L. 600 ciascuna. Venne l'epoca delle grandi economie; e siccome si vide che il numero delle alunne era maggiore di quello desiderabile, e si vide anche che molte giovinette, invece d'isciversi a queste scuole, per conseguire i diplomi, seguivano la via maestra delle Università, come da anni e anni accade a Pisa, a Roma, a Padova e in tutte le altre Università nelle quali frequentano i corsi anche giovinette distinte e d'ingegno, senza peritarsi di essere a contatto dei giovani, si pensò di sopprimere queste borse di studio con un apposito progetto di legge.

Ebbene si approfittò dell'occasione, e in quel progettino nella Camera si cercò di includere un articolo col quale quegli Istituti avessero esplicitamente la facoltà di dare alle giovani che vi si iscrivevano non solo i diplomi letterari che già conferivano, ma tutti i diplomi scientifici e letterari che si danno nelle università!

E noti il Senato che le giovani che si iscrivono all'Università per la Facoltà di lettere, devono avere la licenza liceale, e per la Facoltà di scienze debbono avere quella del liceo o quella dell'istituto tecnico; e invece negli istituti superiori femminili basta la patente della

scuola normale, e bastava allora l'antica patente quella cioè, ben meschina, che rilasciavano le scuole normali prima che ne fosse attuata la riforma colla legge del 1896, e un leggero esame di ammissione. Ebbene, malgrado questo, in quel progetto di legge si cercò di includere un articolo col quale si dava facoltà a questi istituti di dare tutti quanti i diplomi universitari di abilitazione all'insegnamento in tutte le scuole secondarie.

Questo articolo fu approvato dalla Camera; venne al Senato, e quì l'Ufficio centrale del quale fece parte il compianto senatore Cremona, che ne fu il relatore, mentre approvò il progetto di legge per ciò che riguardava la soppressione delle borse di studio, ebbe parole vibrante contro quella disposizione che includeva questi nuovi diplomi negli istituti superiori di magistero femminile, parole che tutti possono leggere nella sua splendida relazione del 9 aprile 1893.

Ci furono però allora anche al Senato sostenitori di quell'articolo; fu detto che la legge del 1882 dava già facoltà al Governo di far dare questi nuovi diplomi, perchè di fatti non si può disconoscere che questa è una legge molto vaga; e si sostenne così da alcuni che non si trattava d'altro che di esprimere chiaramente ciò che nella legge era già contenuto; ma la conclusione si fu che l'articolo che si voleva aggiungere per dare esplicitamente la facoltà di rilasciare i nuovi diplomi fu respinto, e restò la legge di prima, soppresse soltanto le borse di studio.

Doveva esser finita così; ma... no, o signori; non si era potuto ottenere una dichiarazione del Parlamento in favore dei nuovi diplomi, ma poichè in Parlamento si era detto che qualche facoltà il Governo l'aveva, si pensò di ricorrere di nuovo al Governo.

E nel 1894 questo si fece. E il Governo rimandò allora di nuovo la cosa al Consiglio superiore perchè la legge esige che nuove cattedre non possano istituirsi, e l'organico non potesse farsi o mutarsi altro che sentito il Consiglio superiore; e questo rispose ancora nel modo il più reciso, no!... come lo rispose sempre.

Voi non siete istituti di ordine universitario, esso disse; non avete i mezzi necessari per poter dare i diplomi per le scienze; noi non

possiamo suggerire al ministro di autorizzarvi a dare questi diplomi; ed anzi, in quella occasione, il Consiglio superiore, rispondendo ad un quesito che il Ministero faceva, finì per prendere nel 26 aprile 1894 una deliberazione di cui il Senato mi permetterà di dare lettura. È la seguente:

« Il Consiglio superiore, invitato a prendere in esame tutto l'ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile di Firenze e di Roma per vedere quali riforme avesse creduto opportuno di introdurre in essi, ha deliberato:

1° Di confermare il parere già emesso nel maggio 1899; che cioè i detti Istituti non debbano considerarsi come scuole universitarie;

2° Di manifestare un parere recisamente contrario all'idea di concedere agli Istituti superiori di magistero femminili il conferimento di diplomi per l'insegnamento delle scienze;

3° Di proporre, che sia nominata una Commissione composta di autorevoli persone nelle diverse materie di insegnamento veramente competenti, della quale faccia parte una gentildonna, per fare eseguire una accurata ispezione agli Istituti anzidetti, dopo la quale si potrà prendere in esame l'argomento con più precise cognizioni sull'andamento dei detti Istituti ».

Dopo questa deliberazione del Consiglio superiore che è, come ho detto, del 1894, le cose si misero a tacere, per ciò che riguarda l'ordinamento degli Istituti, e per ciò che riguarda i diplomi; e solo nuove modificazioni furono fatte all'organico degli insegnanti.

Nel 1882 col primo decreto furono creati professori ordinari, professori straordinari e professori incaricati, e allora per ciascun Istituto furono fissati gli stipendi per quattro professori ordinari in 4000 lire, per cinque in 3000 lire e per tre straordinari in 2800 lire, fissando poi per gl'incaricati complessivamente 7000 lire.

Questi stipendi ebbero poi varie e successive modificazioni, finchè nel 1898 si fece un'ultima modificazione, quella cioè che è ancora in vigore; e allora per alcuni professori ordinari fu portato lo stipendio a 5000 lire, vale a dire alla pari dei professori di Università, fissandone per ciascuno Istituto, tre a 5000, tre a 4000, tre a 3000, e fissando due straordinari a 2500 lire, e altri incaricati per lire 5200, fra tutti, per modo che la spesa complessiva per il personale insegnante dirigente e inserviente di ciascun

Istituto, che era di 48,500 lire nel 1882, diventò di 60,800 lire nel 1898.

E qui noti il Senato la spesa relativamente ingente che si ebbe così pel personale; e ciò mentre le dotazioni pei gabinetti e per tutto il materiale non erano e non sono che di 3000 lire all'anno per Istituto!

E io non so davvero come con questa dotazione sì meschina abbiano potuto istituire veri gabinetti scientifici, le collezioni, la biblioteca, ecc.; e non so comprendere come potessero e possano insistere per ottenere di dare i diplomi per l'insegnamento delle scienze sperimentali!

Ottenuto questo miglioramento di stipendio da parte dei professori, si tacque, per ciò che riguarda gli ordinamenti scolastici dei due Istituti, fino al 1902.

Nel 1902 però si ritornò alla carica; e per quanto adunque ci fosse stato un voto del Senato che aveva fatto capire che non bisognava e non si doveva allargare la portata di quegli Istituti, e per quanto ci fossero stati ripetuti voti contrari del Consiglio superiore, ciò non ostante nel 1902 l'Istituto di Roma presentò una nuova domanda al Ministero chiedendo ancora che fosse concesso di dare quei diplomi per le scienze tante volte negati, e chiedendo inoltre che i professori di quelle scuole fossero ammessi a votare per le elezioni del Consiglio superiore senza curarsi minimamente di quello che prescrive la legge 17 febbraio 1881, secondo la quale questo voto è concesso soltanto ai professori universitari e a quelli degli Istituti superiori alle Università equiparati, e dalla legge stessa espressamente indicati.

E desiderando che l'organico del 1898 fosse ancora mutato, chiesero che i professori ordinari fossero portati tutti a 5000 e a 4000, sopprimendo la categoria di quelli a 3000 lire e aumentandone il numero!

La cosa andò ancora al Consiglio superiore e l'onor. Cerruti che ne fu relatore, fece una relazione di cui meglio di me potrà dare notizia al Senato, proponendo al Consiglio di respingere tutte le domande presentate; e il Consiglio unanime approvò tale proposta.

Respinta nel 1902 la domanda dell'Istituto di Roma, viene la volta nel 1903 dell'Istituto di Firenze che fa ancora le stesse domande, e

queste passano ancora al Consiglio superiore.

Mancando allora nel Consiglio il collega Cerruti, ebbi io l'onore di fare la relazione, e questa fu ancora recisamente contraria, e con parole ben vibrato e tali da fare intendere che era tempo che si abbandonasse la pretesa di volere dare anche dei diplomi senza avere gli insegnamenti e i mezzi necessari, che non era nè ammissibile, nè equo che si mettessero le giovanette che escono da quegli Istituti, che sono di grado inferiore, alla pari con quelle che escono dalle scuole universitarie.

Il parere del Consiglio superiore fu dunque contrarissimo: doveva essere finito, ma non fu così. Tutt'altro!

Nel febbraio ultimo un decreto Reale va alla Corte dei conti, col quale si stabilisce che siano dati quei diplomi non per le matematiche, ma per le scienze fisiche e chimiche e naturali!

Io non ho potuto finora vedere questo decreto, ma so che vi è un articolo nel quale è detto che i diplomi che saranno rilasciati da queste scuole saranno *quotati* (notate la parola) alla pari dei diplomi delle lauree universitarie. Non sono chiamati dunque diplomi di laurea, ma sono alla pari; non col nome, perchè la legge non lo permette, ma con gli effetti si vogliono ridurre diplomi di laurea veri e propri!

Si dice anche in quel decreto, se le mie notizie sono esatte, che i professori di quelle scuole saranno ammessi a far parte delle Commissioni per la nomina dei professori universitari. Ma... c'è la legge del 12 giugno dell'anno passato che dice come queste Commissioni sono formate; sono formate per votazione collettiva dai professori universitari e istituti superiori universitari; il diritto di far parte di queste Commissioni non lo ha nessuno in particolare, non l'ho neppure io che pure sono professore di Università da tanti anni; non so dunque come potesse pensarsi di stabilire questo diritto con un semplice decreto reale per i professori degli Istituti superiori femminili di magistero.

Io poi non so come si possano ora aggiungere degli insegnamenti quando c'è una legge, quella dell'11 luglio scorso, sui ruoli organici. Ho detto che non ho potuto vedere il decreto e non sono informato precisamente di tutto, ma so però che sono stati aggiunti dei nuovi insegnamenti, per mezzo d'incaricati, si dice, ma che poi dovrebbero certo diventare straordinari

o ordinari; e hanno aggiunto anche una cattedra di latino.

E mi scusi il Senato, se abuso ancora del suo tempo e della sua benevolenza; ma lasci che io dica come allo stato delle cose io non capisco il perchè di tutto questo.

Ho qui sott'occhio, per la gentilezza di un collega che me lo ha dato, uno stampato che sostiene la riforma dei due Istituti che è contenuta in quel decreto, e ne fa conoscere molte parti, e che, sebbene non porti nessuna firma, si comprende che viene dai sostenitori di quella riforma. E questo stampato contiene queste parole che il Senato vorrà permettermi di leggere:

« In quel decreto (così si dice) l'onor. ministro Orlando, volendo con l'introito rilevante delle tasse migliorare l'insegnamento e le condizioni degli insegnanti e delle alunne, ha pensato, con provvido ed illuminato consiglio, di ampliare la sezione filosofico-letteraria, e di sdoppiare gli insegnamenti della sezione scientifica. Così è che agli insegnamenti della sezione filosofico-letteraria ha aggiunto un po' di latino, di neo-latino, di letteratura classica (greco-latina) e di storia dell'arte; e alla sezione scientifica, lasciando agli ordinari la parte analitica della matematica, la fisica, la botanica e la zoologia, ha affidato a tre incaricati nei limiti del bilancio, la parte geometrica, la chimica, la mineralogia e la geologia.

Ma... io domando, come ad es. si possa ammettere che la geometria analitica non abbia importanza quanto le altre parti della matematica, tanto che possa essere affidata ad un incaricatuccio qualunque, lasciando solo per le altre parti i professori ordinari; domando, come volendo dare diplomi di scienze fisiche-chimiche e naturali possono considerarsi come insegnamenti di carattere secondario quelli di chimica, di mineralogia e di geologia?

Ma è serio fare le cose, gli ordinamenti degli Istituti scientifici in questo modo? Io davvero non lo comprendo.

Si è detto, lo avete sentito: « si è aggiunto un po' di latino ecc. ». Ma se in ordine alla legge del 1882 le giovinette vengono dalle scuole normali, con un esame d'ammissione, che cosa devono capire di latino? Io non lo so davvero. Esse non hanno nessuna idea dell'insegnamento classico, e io credo quindi che non valga a nulla quel po' di latino

che volevano introdurre in quegli Istituti; e l'illustre collega D'Ancona che vedo qui vicino potrà dire se io ho ragione. Per mia parte io davvero non so che cosa possano capire quelle giovinette, e non comprendo quindi come se, si tengono ferme le condizioni d'ammissione stabilite dalla legge del 1882, si possa aggiungere utilmente l'insegnamento del latino, sia pure soltanto di quel *po' di latino e neo-latino* del quale parla lo stampato che ho letto.

Qualcuno però mi ha detto che quel decreto avrebbe posto l'obbligo della licenza liceale per l'ammissione ai due Istituti.

Io non so se questo sia vero, nè credo che ciò sia possibile quando la legge del 1882 non lo richiede; ma ammesso che fosse vero, chi è che non vede che allora si creano così due nuove Università? E io dimando allora: ma avete proprio bisogno di un'Università nuova per le lettere, e per le scienze, per la donna, qui in Roma, quando ci avete la sua storica Università? Avete bisogno di un'Università femminile nuova a Firenze, quando avete già là l'Istituto di studi superiori?

Se le donne non avessero già preso l'abitudine di andare alle scuole universitarie, si potrebbe anche intendere; ma ora tutti i giorni incontriamo donne miste ai giovani seguire i corsi universitari, e non vedo quindi perchè per la donna si debbano istituire una nuova Università monca e tistica, con mezzi e insegnamenti deficienti, qui in Roma, e una a Firenze.

Tutte queste cose assolutamente non le capisco; ed anche pensando ai mezzi, non vedo assolutamente quale istruzione seria queste scuole, come Istituti universitari, potrebbero dare.

La legalità! Io non so davvero dove sia; ma anche lasciando da parte la legalità, quale serietà scientifica e letteraria, io domando, potrebbe avere l'educazione che si darebbe in quegli Istituti? Quale valore si potrebbe attribuire ai loro diplomi? Con quale coscienza si potrebbe dire ad una giovinetta uscita da quegli Istituti che essa dal lato scientifico o letterario ha lo stesso valore di un'altra uscita dalle scuole universitarie? Ripeto, io non lo comprendo davvero.

Quel decreto non avrà mai alcun valore; spero che il ministro attuale non ne terrà conto nessuno; ma se quel decreto dovesse aver seguito,

sarebbe proprio la più grande ingiustizia che in Italia si sancirebbe di fronte alla gioventù, sarebbe un grande abbassamento della istruzione superiore...

Una voce. Scoraggiamento allo studio serio.

DINI... Allo stato delle cose dunque, io chiedo all'onorevole ministro: Ha in mente di mandare avanti questo decreto? Io credo che lo debba fermare assolutamente e non se ne debba più parlare, e credo anche che si debba porre un freno alle domande di quegli Istituti.

È inutile! i signori professori degli Istituti di Firenze e di Roma, si vogliono considerare come professori universitari. Essi hanno una legge molto larga, con disposizioni molte vaghe, e per quanto tutto faccia capire, riportandosi ai concetti che si ebbero quando quella legge fu votata, che non vi è dubbio veruno intorno al carattere non universitario di quegli Istituti, i signori professori degli Istituti medesimi non vogliono a ciò rassegnarsi. E così essi spingono, spingono per arrivare ad avere il grado di professori universitari, cercando di ottenere quello che è proprio delle Università; e i ministri, pressati oggi di qua, domani di là, finiscono per fare oggi una concessione, domani un'altra; e io credo perciò che colle incertezze che si vogliono trovare nella legge del 1882, occorre proprio qualche nuova disposizione legislativa che ponga un termine a tali sistemi.

Io credo che quegli Istituti si potrebbero anche sopprimere tranquillamente, non avendo più essi alcuno scopo. Lo avranno forse avuto nel 1878 quando nelle famiglie non era così invalsa l'abitudine di mandare le loro giovinette alle università; ora però noi vediamo continuamente nei licei e nelle università ragazze che vengono alle lezioni, stanno insieme ai professori e ai giovani senza inconvenienti di sorta; quindi la necessità di avere Istituti destinati alle donne soltanto non esiste più.

Si potrebbero sopprimere tranquillamente io ho detto, senza che inconvenienti si avessero; ma... ormai quegli Istituti ci sono, e non ho io il coraggio di arrivare fino a proporle la soppressione. Non li sopprimiamo dunque, ma almeno trasformiamoli in modo che possano servire efficacemente per allargare la coltura, la istruzione della donna, ma senza volerne fare istituti di istruzione superiore; per carità non facciamo raddoppiamenti inutili, i quali non sa-

rebbero mai giustificati inquantochè università ne abbiamo già tante; e in questo caso poi non potrebbero riuscire che dannosi perchè i raddoppiamenti sarebbero soltanto nominali e illusori, inquantochè gli studi che vi si fanno e vi si farebbero sono immensamente inferiori a quelli dell'università.

Io quindi, andando nel concetto della trasformazione di quegli Istituti, pregherei l'onorevole ministro di vedere se non fosse il caso di attenersi alla proposta del Consiglio superiore fatta fin dal 1894, quella cioè di nominare una Commissione di autorevoli persone competenti, e della quale faccia parte una gentildonna, ed io aggiungo anche, composta di persone estranee agli istituti attuali, per verificare le condizioni di essi e per fare proposte da servire di base ai provvedimenti da presentarsi poi al Parlamento per far sì che questi Istituti servano per dare alla donna quella speciale istruzione che, senza essere pari a quella che viene data dagli Istituti superiori universitarii, può veramente esser utile.

In conclusione io faccio queste raccomandazioni all'onorevole ministro: prima la preghiera di non dare seguito a quel decreto, e questo ritengo che farà, perchè fortunatamente la Corte dei conti l'ha respinto, non potendo essa, io credo, menar buono un vecchio parere dato in altra occasione dal Consiglio superiore, e chiedendo che il Consiglio sia nuovamente sentito.

La legge del 1882 dice che le cattedre devono essere stabilite sentito il parere del Consiglio superiore, ma poichè la legge non parla di parere conforme, questo può anche essere contrario; ed infatti alla Corte dei conti fu mandato il parere del 1902 che era appunto contrarissimo (*ilarità*).

Il Consiglio superiore era dunque sentito, ma il parere suo era stato contrario, e credo che lo sarà sempre finchè la legge e le condizioni dei due Istituti non mutano. Ma... il Consiglio superiore ha un bel dire ripetutamente di no, se poi ci si vale di questi pareri per far dire sì al Re nei decreti reali, e per creare delle istituzioni che non dovrebbero esistere! Io non so davvero quanto questo sia buono.

E, pregando adunque, come ho detto, in primo luogo l'onorevole ministro di non dar seguito al decreto del febbraio scorso giacchè abbiamo la fortuna che la Corte dei conti lo ha respinto;

lo prego in secondo luogo di studiare se non sia il caso di trasformare questi Istituti femminili in modo che possano veramente ed efficacemente servire ad allargare ed estendere la coltura della donna, ma per quelle materie, per quei diplomi soltanto che non sono propri delle scuole universitarie, perchè non c'è ragione di creare scuole universitarie nuove quando ne abbiamo già un numero strabocchevole. Così soltanto si potrà far cosa veramente utile per la coltura della donna; facendo altrimenti continueremo a spendere danari, e ne spenderemo sempre anche di più, senza nessuna conclusione (*Benissimo*).

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Riguardo all'insegnamento destinato a formare insegnanti, bisogna convenire che in Italia non abbiamo fatto molti progressi. Abbiamo le così dette scuole di magistero, annesse alle università nelle quali i giovani che hanno fatto gli studi per la laurea, con una semplice conferenza settimanale devono avere non solo il compimento dell'insegnamento ma anche acquistare le attitudini per insegnare.

Abbiamo una Scuola normale maschile a Pisa, annessa alla università, nella quale gli allievi sieguono la maggior parte degli insegnamenti in comune a tutti gli altri allievi; per le matematiche, ed anche per le lettere si fanno degli speciali esercizi, non credo però che siano sufficienti gli esercizi delle scienze sperimentali: alle scuole normali andrebbero fatti altri esercizi ed insegnamenti pratici oltre quelli che si fanno da tutti gli altri studenti universitari.

In massima non sarei perciò contrario all'istituzione di una scuola magistrale superiore per le donne, a condizione che sia fatta per legge, e con tutti i mezzi che si richiedono per il fine che si propone. Nel caso speciale di cui discutiamo poi, si vuole creare una sessione di scienze fisiche naturali, senza provvedere ad un gabinetto di fisica, ad un laboratorio chimico ed ai musei di scienze naturali nei quali le insegnanti future possano fare gli esercizi convenienti per imparare a fare le dimostrazioni sperimentali. Insisto perciò che se si vuol fare una scuola magistrale superiore per le donne, essa sia fatta per legge, con i relativi organici, acciò che si possano provvedere i mezzi sufficienti per raggiungere il fine. È ve-

rissimo che ai nostri corsi universitari assistono molte studentesse senza notevoli inconvenienti; abbiamo avuto allieve che hanno fatto splendidi esami, ma io ho il convincimento che per quelle le quali si vogliono dedicare all'insegnamento sarebbe preferibile vi fosse una scuola magistrale, se volete anche annessa all'università, nella quale scuola potrebbero frequentare un corso di esercizi e di ripetizioni per essere abilitate all'insegnamento.

Ad ogni modo è un argomento da studiare presentando un progetto di legge in modo che si possa misurare se i mezzi siano proporzionati allo scopo che si vuole ottenere.

Riguardo a quel che ho oggi imparato dall'onorevole Dini di questi decreti che creano una specie di facoltà di scienze a parte, raccomanderei al ministro di non darvi esecuzione. Io non so se vi sia un paese al mondo, che ha un potere legislativo distinto, dove il potere esecutivo possa creare nuovi diplomi che hanno valore di laurea, e nuove facoltà di insegnamento superiore.

Io non so come questo sia potuto avvenire, ma spero che non potrà ripetersi.

Ad ogni modo raccomando al ministro di voler studiare l'argomento e provvedere con un progetto di legge, ove egli creda che l'insegnamento magistrale femminile sia dato in un'istituzione a parte, più o meno collegata colle Università.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Le parole del senatore Cannizzaro mi ricordano due cose: prima di tutto che la mia interpellanza riguardava anche l'applicazione della legge del 28 maggio 1903 che è relativa più specialmente alle tasse universitarie; e nel parlare or ora, questo argomento mi è sfuggito.

Or bene, questo argomento è collegato coll'interpellanza stessa in questo senso, che volendo aggiungere agli istituti superiori di magistero femminile i nuovi insegnamenti, dei quali ho parlato or ora, ci era bisogno di fondi; e per questi si pensò che si sarebbero potuti avere ricorrendo al prodotto delle tasse che ora pagano le alunne degli Istituti stessi in ordine appunto alla detta legge del 28 maggio 1903.

In quella legge che doveva riguardare soltanto le Università e gli Istituti superiori universitari la Camera incluse un articolo speciale per fare

pagare alcune tasse anche alle alunne degli Istituti femminili che prima non pagavano nulla o quasi nulla; ed è a deplorarsi che quella disposizione, per quanto giustissima, fosse inclusa in quella legge.

In Senato si mossero lamenti e si fecero osservazioni per questo, ma per non far ritornare indietro la legge alla Camera, si finì per lasciar correre, pur facendo rilevare esplicitamente che tale disposizione non era al suo posto, perchè questi Istituti superiori femminili non hanno carattere di Facoltà universitarie.

L'articolo così aggiunto dice semplicemente che le somme provenienti da quelle tasse « andranno a vantaggio (è la frase della legge) di quegli istituti superiori femminili di magistero », e così non fissa nulla, è vero, pel modo secondo cui dovranno essere erogate; ma non è men vero però che tutto il contesto della legge, e lo spirito che la informò fanno intendere che anche per quegli Istituti coi proventi delle nuove tasse si deve pensare per prima cosa al materiale scientifico e letterario.

Che il prodotto delle tasse universitarie per la maggior parte almeno, salvo cioè somme relativamente piccole per gli assistenti, per gli inserienti, ecc., debba valere per i gabinetti scientifici, e per le biblioteche ecc. e così per tutto il materiale scientifico e letterario, è detto esplicitamente, mentre non è detto nulla trattando degli Istituti di magistero femminile; ma certo ciò fu sottinteso dopo che era stato detto tanto diffusamente per le altre tasse; e in ogni modo come si può ammettere che nella effettiva erogazione di quei proventi il materiale occorrente a quegli Istituti dovesse essere lasciato del tutto da parte, dovesse essere dimenticato completamente?

Or bene nel decreto che si è mandato alla Corte dei conti è detto che pei nuovi insegnamenti ci si varrà dei fondi provenienti da queste tasse, e si è presentata una nota di variazioni alla Camera dove sono segnate 32 mila lire provenienti da queste tasse per provvedere al pagamento dei nuovi stipendi!

Ma qui ci sono due cose da osservare, e su queste richiamo l'attenzione del Senato e del ministro. Prima di tutto queste tasse non vengono che gradatamente, perchè alle alunne che erano già iscritte alle due scuole prima della legge le tasse nuove non sono applicate;

e così l'anno scorso si ebbero soltanto dalle alunne del primo anno, quest'anno si hanno da tutte quelle del primo biennio, ecc., e il loro gettito non sarà dunque completo e permanente che alla fine del quadriennio.

Nell'anno passato le alunne del primo anno della scuola di Firenze hanno pagate L. 5450 di tasse; quelle di Roma 4150 lire; la somma così di 9600 lire in tutto.

Questa somma di 9600 lire, dunque, è la sola che per ora ha a disposizione il Governo per quegli Istituti; è la sola che avrebbe potuto ora iscrivere in bilancio. Soltanto dopo il quadriennio il Governo verrà ad avere a disposizione le 32,000 lire, poco più poco meno, e solo allora potranno iscriversi queste in bilancio; ma invece coll'ultima nota di variazione si seguano fin da ora tutte intiere le 32,000 lire! Si consumano così anche i redditi dell'avvenire per aumentare ora il numero degli insegnanti di quelle scuole!

E in secondo luogo poi, mentre, come dicevo, il concetto della legge era stato quello che al personale non si dovesse pensare, riservandosi a pensare a questo con leggi avvenire, invece tutta la somma che viene a vantaggio dei due Istituti in seguito alle tasse stabilite con quella legge si destina tutta al personale, e nulla si destina alle biblioteche, ai gabinetti, ai musei, alle dotazioni per le scienze sperimentali!

Pei bisogni dei gabinetti per le spese annue per il materiale nulla è stato segnato nel bilancio, nessuna somma si è tenuta disponibile per questo di tutti i proventi delle tasse!

E se si vogliono dare i diplomi per l'insegnamento delle scienze sperimentali, con che si provvede alla suppellettile scientifica, alle dotazioni, ecc.?

Anche su questo dunque io richiamo l'attenzione del ministro; e gli chiedo di procurare che nell'esecuzione della legge 28 giugno 1903 si tenga conto del concetto fondamentale che ispirò il legislatore, quello cioè che il prodotto di queste tasse venisse destinato al miglioramento del materiale, e della suppellettile scientifica e letteraria, piuttosto che al miglioramento delle condizioni del personale insegnante.

Il senatore Cannizzaro ha richiamato l'attenzione sulle scuole di magistero universitarie. Lo dico francamente, anche le scuole di magistero universitarie, avuto riguardo agli scarsi

profitti che danno e a come si fanno, potrebbero tranquillamente abolirsi; ma... anche queste ci sono, e non sono io che debbo venire a proporre l'abolizione, tanto più che allora occorrerebbe proporre contemporaneamente certi altri provvedimenti. A queste scuole di magistero universitarie si iscrivono anche le donne; e si danno i diplomi di magistero alle donne come agli uomini, quindi non c'è bisogno di farne di speciali per le donne...

CANNIZZARO. Sono insufficienti...

DINI ... Lo so, ed ho già detto che le sopprimerei; ma se dovessero farsi con nuovi sistemi potrebbero ancora egualmente farsi valere sia per gli uomini che per le donne, mentre il senatore Cannizzaro le vorrebbe soltanto per le donne, e questo non è ammissibile.

A proposito poi della Scuola normale superiore di Pisa, che il senatore Cannizzaro ha ricordato, dirò che, abbiamo qui il collega D'Ancona che fu per tanti anni direttore amato e stimato di quella scuola, ed egli può dire, con ben maggiore autorità della mia, che là pure abbiamo giovani e giovanette, e là si fanno a dovere esercitazioni per gli studenti delle lettere delle scienze, e non solo delle scienze matematiche, ma anche delle scienze sperimentali, inquantochè gli studenti sono obbligati a fare esercitazioni speciali di vario genere anche nei gabinetti di fisica e chimica e delle scienze naturali.

La scuola normale non può avere gabinetti speciali che sarebbero duplicati inutili, e per le esercitazioni in questi vanno naturalmente nei gabinetti e istituti dell'Università; talchè contro il funzionamento di quella Scuola normale nulla davvero può dirsi, e tutti sanno quale contingente di letterati e scienziati valorosi abbia dato quella Scuola all'Italia.

BIANCHI, *ministro della istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Onorevoli signori senatori, l'onorevole senatore Dini ha dichiarato al principio del suo discorso, molto importante, che l'interpellanza sarebbe stata fuori di luogo, ma la fa e l'ha fatta, temendo che il metodo tenuto finora abbia a continuare. Mi duole di questo preconcetto...

DINI. Non per lei...

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*, ...
che ella, onor. senatore, ha del ministro della pubblica istruzione.

DINI ... I ministri passano...

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Ma, d'altra parte, sono lieto che ella mi abbia offerta l'occasione per esprimere brevemente il mio pensiero a riguardo delle scuole del magistero. Innanzi tutto constatiamo uno stato di fatto: la legge del 1882, che seguì al decreto del 1878, stabilì queste scuole, determinò le materie d'insegnamento, e ne indicò il campo ed il fine. Man mano una serie di decreti hanno avuto in mira di migliorare, di elevare il grado giuridico di queste scuole, direi quasi seguendo un processo evolutivo logico, come di un piccolo organismo che poco per volta si sviluppa per raggiungere il suo ultimo stadio. Non devo parlare dei metodi: constato solamente i fatti. E con la legge del 1903 il culmine della sua evoluzione dal punto di vista della dignità, io direi, l'ha raggiunto, inquantochè, all'articolo 6 della legge è detto che « il maggior provento delle tasse riguardanti gli *istituti superiori* di magistero femminile, ecc., ecc. »; vale a dire che una legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato riconosce il carattere di istituti superiori a queste scuole decretate con la legge del 1882. Lo svolgimento di queste scuole è stato, secondo me, logico, perchè, quando si nominano professori di scuole superiori e si assegna ad essi uno stipendio di molto inferiore a quello dei professori universitari, il quale (e loro lo sanno) non è lauto, è ben naturale che le aspirazioni fossero andate man mano crescendo, assumendo carattere di dritto, e che il Governo abbia ceduto non tanto alle esigenze delle persone, quanto a quel senso di giustizia che si impone da sè allorquando si creano analoghe posizioni.

Non voglio parlare qui del metodo seguito, ma il fatto è che non solo è andato migliorando la condizione giuridica di dette scuole e quasi parallelamente lo stipendio dei professori, ma, come bene ha notato l'onor. senatore Dini, la scuola è andata incrementandosi anche con altri insegnamenti i quali altri può ritenere non necessari, altri forse non utili, ma io devo anche qui riconoscere un incremento legittimo e naturale nello sviluppo di questa scuola che va verso il suo perfezionamento. È

stato rilevato che nell'ordinamento di detta scuola sia stato introdotto l'insegnamento del *po' di latino* che con fine ironia ha criticato il senatore Dini.

DINI (*interrompendo*). Io non ho detto che sia impartito...

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. ...Mi lasci intanto al riguardo esprimere il mio pensiero liberamente: io non so concepire una scuola superiore che ha essenzialmente carattere letterario e filosofico in cui non si debba impartire l'insegnamento del latino, tra certi confini e con certi metodi. Io ho sostenuto forse fra i primi alla Camera dei deputati la necessità di limitare l'insegnamento del latino nelle scuole secondarie; fin d'allora avevo chiara la visione della necessità di un liceo moderno. È per lo meno molto degno di esame critico, il metodo col quale il latino si insegna nelle nostre scuole, perchè ritengo sia molto addebitabile ai metodi se i nostri giovani, salvo un esiguo numero, imparano molto poco di latino pur dando la maggior parte della loro energia e del loro tempo allo studio di questa lingua; ad onta dunque che io abbia questa profonda convinzione (e, se ne avrò il tempo, tradurrò in atto il mio pensiero legislativo riguardo alle scuole secondarie), devo dichiarar qui che, se una scuola superiore debba esistere che miri a fornire l'alta coltura letteraria alle future insegnanti nella scuola normale, io non saprei concepirla senza un insegnamento di latino, salvo a definirne l'estensione ed ad indicarne il metodo, non fosse peraltro che per quella conoscenza completa che si deve avere della propria lingua.

Avviene delle lingue come degli organismi, non si ha sicura conoscenza di essi, e non sapremmo spiegarci certe variazioni se non ne conoscessimo l'origine e lo sviluppo.

Più tardi si è pensato di istituire nella scuola di magistero anche l'insegnamento delle scienze naturali.

Io devo far qui una distinzione tra insegnamento di scienze naturali e facoltà di rilasciare diplomi per l'insegnamento di scienze naturali. Una scuola superiore di magistero deve avere il suo complemento con l'insegnamento di scienze naturali, perchè ormai tutti sanno, (e molti tra loro, cultori eccelsi di lettere e scienze, non mi smentiranno) che anche la letteratura

ha forti ingranaggi con le scienze naturali. Basta considerare i progressi fatti dalla linguistica, e rappresentarsi lo sviluppo del linguaggio in rapporto allo sviluppo organico e a quello dei sensi per convenire nel concetto che la lingua parlata come la lingua scritta è una forma di processo fisiologico, è un fenomeno di funzione, la cui origine ed il cui meccanismo noi in massima conosciamo. Sono le scienze naturali che han messo bene in evidenza questo che è tra i risultati più brillanti della biologia. Ora è facile indurre che non si avrebbe la conoscenza del fenomeno senza averla della funzione e dell'organo ond'esso si produce, sia pure in maniera riassuntiva.

Ma v'è di più in favore dell'insegnamento delle scienze naturali! Uno degli insegnamenti più importanti per cui veramente queste scuole superiori di magistero si differenziano sostanzialmente dalle scuole secondarie, è quello della pedagogia. Ora la pedagogia e a considerarsi più come una scienza biologica, essa tende a raggiungere un'alta finalità nella scuola, la misura del lavoro intellettuale ed il perfezionamento nei metodi didattici perchè non sopravvenga stanchezza intellettuale nei giovani; il metodo didattico e la quantità dell'insegnamento devono trovarsi in rapporto con una equazione spirituale del giovane della nostra razza. Ora questa non è che scienza sperimentale ed io non so vedere, perchè se la scuola superiore di magistero debba esistere, non debbano essere coordinati tutti questi studi con quel tanto che occorre di scienze naturali a formare menti educatrici bene organizzate.

La questione dei diplomi è ben diversa e la lascio maturare perchè sono da poco alla Minerva, e può darsi che non abbia avuto nè tempo nè modo di formarmene un concetto molto chiaro; su molte questioni non voglio perciò esprimere il mio pensiero molto recisamente. Fin d'ora posso affermare che grande è la differenza tra l'insegnamento delle scienze naturali e la facoltà di rilasciare diplomi per l'insegnamento delle scienze naturali, che è cosa molto diversa. Chè, se dovessi convenire nella facoltà del rilascio dei diplomi, avrebbe ragione il senatore Cannizzaro di richiedere che quella scuola venisse fornita di tutti i mezzi opportuni per un insegnamento efficace non solo per una certa estensione di nozioni, ma pure per conseguire

il possesso di una scienza sperimentale a scopo d'insegnamento. Cosiffatte scuole dovrebbero essere fornite di veri istituti sperimentali, pel cui impianto incontreremo difficoltà finanziarie insormontabili.

Questo, in generale, è quello che io penso circa tale insegnamento, e potrei finire qui il mio dire perchè ci troviamo ancora, e lo ripeto un'altra volta, innanzi ad un fatto compiuto che intendo rispettare, e non devo dare nessuna assicurazione all'onor. Dini all'infuori di questa, che avevo già in mente (il senatore Dini ha voluto suggerirlo oggi, ed io accolgo il suggerimento), avevo già pensato a formare una Commissione di uomini eminenti perchè studino l'organizzazione più logica che si possa dare a questa scuola, sia per stabilire i fini speciali che essa si propone, sia per dare ad essa un assetto definitivo, perchè la funzione di un organismo scolastico dello Stato e il denaro pubblico integrino la dignità dell'insegnamento e la sua efficacia ciò che è dover nostro verso il Paese.

CERRUTI V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI V. Vista l'ora tarda non avrei voluto prendere la parola, ma dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro credo di dover aggiungere qualche osservazione per mio conto. Io mi associo in massima alle conclusioni dell'interpellanza del senatore Dini, ma reputo conveniente precisare bene due punti. In sostanza tutta l'agitazione che dura da tanto tempo negli Istituti superiori di magistero femminile, è diretta a due scopi che, quantunque accennati dal senatore Dini, è utile restringere in una formula concisa. Anzitutto si mira ad ottenere per gl'insegnanti di queste scuole un posto nella gerarchia scolastica ben determinato così nei rispetti morali come nei rispetti economici. Poi si mira ad allargare la sfera di azione didattica de' due Istituti. La legge del 1882 tanto per l'un capo quanto per l'altro è un po' vaga; e nel regolamento compilato in esecuzione della legge il potere esecutivo si è attribuito delle facoltà non espressamente consentite dalla legge medesima, perchè tra l'altro ha dato carattere universitario ad Istituti che non potevano averlo andando così oltre gli intendimenti del legislatore del tempo, quali risultano dalle discussioni avvenute ne' due rami del Parlamento.

Ora io invoco dalla cortesia dell'onor. ministro una risposta tassativa. Per questi due capi i quali servono di pretesto ad un'agitazione che pur bisogna trovare modo di troncare, dando soddisfazione, se è il caso a quel tanto che vi si riconoscerà di giusto e ragionevole, come intende provvedere? Vuol troncare l'agitazione con una legge, o continuare nella consuetudine de' suoi predecessori di cedere e concedere un po' alla volta, mano mano che gli si faranno delle pressioni? Io credo che bisognerebbe per fine una buona volta a questa agitazione, e ciò non si otterrà che con una legge la quale disciplini in forma definitiva e regolare i due Istituti.

Vuole o non vuole il signor ministro stabilire in maniera invariabile una scala normale di stipendi proporzionata all'importanza vera e reale degl'insegnamenti ed alle fatiche degl'insegnanti?

Gli stipendi, il numero e grado de' professori ne' due Istituti furono sempre creati con semplici riforme de' ruoli organici e queste riforme introdotte quasi alla chetichella con note di variazioni al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Se si continuerà di questo passo, dove si andrà a finire?

Nelle Università gli stipendi sono fissati per legge e non potrebbero essere variati che con legge speciale. Quanto ho detto per le Università, si deve ripetere per le scuole secondarie: e sappiamo bene quanta difficoltà si è incontrata per migliorare gli stipendi degl'insegnanti delle scuole medie. Ora perchè debbono essere istituti d'istruzione, che si sottraggono a questa norma comune? Una simile disparità di trattamento bisogna che cessi.

Anche per la sfera d'azione didattica le cose sono andate ad un dipresso come pegli stipendi.

Si è proceduto a spizzichi e bocconi. Ora venne chiesto un insegnamento or un altro. Qualche volta i ministri si saranno magari rifiutati, il Consiglio superiore avrà data voto negativo, nel Senato si saranno fatte sentire delle voci autorevoli contrarie, ma alla fine gli insegnamenti furono istituiti ed istituiti senza un piano organico prestabilito.

Se si vogliono conservare questi Istituti di magistero, e verranno certamente conservati malgrado la opinione del senatore Dini, opi-

nione che potrebbe anche essere la mia, poichè ritengo che in Italia non si sopprimerà mai nessuna scuola, è bene regolarli in forma compiuta, risolutiva e rispondente al fine che ha presieduto alla loro creazione.

Pertanto io prego il ministro di voler dichiarare, se lo crede, che sarà provveduto all'assetto organico di questi Istituti con una legge, la quale tolga di mezzo ogni ragione di agitazioni e di aspirazioni inconsulte.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Mi dichiaro abbastanza soddisfatto del risultato che ha avuto l'interpellanza del mio collega e mi dichiaro in certo modo d'accordo con tutti. (*Si ride*).

Riguardo all'introduzione delle scienze naturali, dal punto di vista che siano sussidiarie in un insegnamento anche letterario superiore, sono perfettamente d'accordo col ministro.

Ma il senatore Dini ha detto che si aveva la intenzione di fare una Facoltà nuova di scienze con corrispondente diploma; il ministro ha però dichiarato nettamente che non aveva l'intenzione di stabilire tali diplomi; ha poi dichiarato inoltre che non avrebbe fatto nulla contrario alle leggi. Mi pare che ciò basti, perchè se questi nuovi diplomi si debbono stabilire, si stabiliranno per legge.

Perciò la dichiarazione fatta dal ministro, interpretata come io l'interpreto, mi ha veramente soddisfatto.

Egli ha dichiarato che riconosceva soltanto la convenienza di fare studi di scienze naturali come sussidiari, e che laddove si fosse trattato di nuove Facoltà, si riservava di deliberare colle forme e coi metodi di legge.

Il ministro ha finalmente detto che avrebbe nominata una Commissione per studiare l'ordinamento delle scuole superiori di magistero, e si è riservato, ove occorra, di presentare un progetto di legge...

CERRUTI V. Non l'ha detto...

CANNIZZARO... Ha detto che avrebbe agito coi metodi di legge, ed io interpreto ciò nel senso che verrà ad una legge; io quindi spero che il risultato finale corrisponderà alle nostre proposte, cioè che all'assetto definitivo di queste scuole si provvederà con legge, perchè la legge è richiesta per un organico, in conformità alla legge per la quale tanto il Senato ha

combattuto. Ciò farà certo il ministro che ha l'intenzione di attenersi scrupolosamente alla legge. Io interpreto che si verrà a questo risultato, e sarà risultato molto pregevole che abbiamo ottenuto in questa discussione.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI. A dire il vero, non posso, come il collega Cannizzaro, dichiararmi soddisfatto delle risposte dell'onor. ministro. In parte va bene, quando disse cioè che riconosce giusto che gli Istituti superiori femminili non debbano dare i diplomi per le scienze sperimentali, e che nominerà una Commissione per le riforme da apportarsi in quegli Istituti, nella speranza che questa Commissione lavori e decida presto; ma quando mi dice di non potermi assicurare d'altro se non che non farà nulla di contrario alla legge, io non posso davvero restarmene tranquillo, e contentarmi della sua risposta.

Io sono sicuro sì che egli non farà nulla col preconcetto di violare la legge, ma la legge del 1882 è così vaga, si può interpretare in tanti modi, e lascia tale libertà che con essa, volendolo, e allontanandosi soltanto dal concetto che la ispirò e non dalla sua interpretazione letterale, si può fare qualunque cosa senza che possa dirsi propriamente che si viola la legge; ed è di questo appunto che si valgono gli insegnanti di Roma e di Firenze nelle loro domande. Ma sarà buono ciò?

Perchè non vi è una disposizione nella legge che fissi gli stipendi, si potrà, ad esempio, continuare a variarli ora in un modo ora in un altro? Non sarà contro alla legge, ma non sarà buono davvero.

L'onor. ministro ha detto che per evoluzione i due Istituti si sono andati via via migliorando; ma in che cosa, di grazia, si sono migliorati? Per gli stipendi; e per questi soltanto! Vi fu il decreto del 1882 che fissò i massimi per professori ordinari a 4000 lire; poi a più riprese le cose variarono, e nel 1898 finirono per arrivare al massimo universitario di 5000 lire col minimo di 3000 lire; e dopo si voleva un altro organico che portasse tutti gli ordinari a 5000 e 4000 lire.

Voci. È questione di evoluzione.

DINI. La storia naturale che il ministro trova bene che s'introduca come corredo necessario agli insegnamenti letterari, ci è già fino dal

1882, e non è per questo che si volevano aggiungere ora i nuovi incarichi, che invece si volevano aggiungere solo pei nuovi diplomi; insegnamenti nuovi e importanti dal 1882 ad ora in sostanza non se ne sono aggiunti; e il latino non ci è mai stato, e solo si cercava di aggiungerne *un po' ora* col decreto in questione.

Convengo con lei, onor. ministro, che per dare dei diplomi di materie letterarie bisogna avere una seria coltura classica. Immagini se sono d'accordo! È anzi per questo che io dico e sostengo che si sbagliò già nel 1882 quando si dette facoltà ai due Istituti di dare diplomi che si dicono superiori, o almeno alla pari dei superiori, nelle lettere e nella storia e geografia, come nella pedagogia; ma pure questi diplomi si sono dati dal 1882 al 1905 senza che di latino si sapesse nulla, e si continuano a dare. È una buona cosa questa? Devono dirsi Istituti universitari quegli Istituti che li danno? Si può coscienziosamente permettere che continuino a darli?

Convengo bene adunque, onor. ministro, che onde quei diplomi siano dati a dovere è necessaria la coltura classica; ma finchè quegli Istituti restano quali sono, come vuol dare la coltura classica, e in quattro anni dare quei diplomi a giovinette che escono dalle scuole normali, nelle quali la scuola classica neppure si ricorda? Bisogna richiedere loro per l'ammissione il diploma del liceo. Ma allora diventano due nuove Università... e che Università sarebbero coi mezzi che hanno? Ad ogni modo bisogna, anche se si vuole fare questo, cambiare la legge del 1882, perchè quando questa ammette le giovinette a quegli Istituti col diploma delle scuole normali e con un esame di ammissione, non si può pretendere da loro che presentino il diploma di licenza liceale, e non si può rifiutare l'ammissione a quelle che non lo presentano.

Quindi, onorevole ministro, quando mi dice che non farà nulla di contrario alla legge, io dico sì, sono sicuro che non farà nulla di contrario alla legge come l'interpreta lei, ma non alla legge come l'interpreto io nell'interesse dell'istruzione; e quindi non so se nel fatto potremo poi trovarci d'accordo. Per questa parte dunque non posso dichiararmi soddisfatto.

Io però ho ancora la speranza nel Consiglio superiore, ora che, a quanto credo, la Corte dei conti ha detto che bisogna di nuovo sentirlo.

Ho fede ripeto in questo Consiglio che tende sempre a tenere alta l'istruzione nazionale, si tratti degli uomini, o si tratti delle donne; e sono certo che esso non darà mai parere favorevole.

Se poi il Ministero, malgrado il voto contrario del Consiglio superiore, manderà ancora avanti la proposta, lo dico francamente non farà una cosa buona; quindi, onorevole ministro, io non soddisfatto che in parte, debbo dirle che, attenderò gli eventi; e mi riservo di tornare al Senato a presentare interpellanze e interpellanze, e occorrendo anche progetti di legge su questa questione fino a che la cosa abbia quel fine che credo più utile nell'interesse della istruzione superiore, e in quello della equità e della giustizia.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Mi duole che io sia stato frainteso. Quando ho affermato che la questione va posta un'altra volta in disamina e che per risolvere questo problema circa l'estensione dell'insegnamento e la organizzazione di queste scuole io nominerò una Commissione la quale studierà con amore e con intelletto una siffatta condizione di cose, io non ho autorizzato alcuno a dubitare dell'attuazione dei risultati di questo esame.

È naturale che tutto quello che verrà messo in luce, tutto quello che sarà proposto da questa Commissione, sarà argomento di studio anche da parte mia, e di analogo provvedimento legislativo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Ritiro d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che l'onorevole Vidari mi ha dichiarato di ritirare la sua interpellanza, già annunciata, diretta al ministro della pubblica istruzione.

Do atto al senatore Vidari del ritiro della sua interpellanza.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore 14:

Riunione degli Uffici.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1905

Alle ore 15, seduta pubblica:

I. Deliberazione sopra una proposta del senatore Codronchi per la nomina di una Commissione che studi e riferisca intorno a modificazioni dell'art. 103 del Regolamento del Senato.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 54);

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in

Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio ed il municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il Demanio e lo stesso Municipio addì 29 ottobre 1904 (N. 68);

Modificazione all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825, che deferisce alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno (N. 50).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 17 aprile 1905 (ore 18.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
